

# **Assemblea ordinaria e straordinaria**

in convocazione unica 16 ottobre 2025

**Documentazione inerente all'ordine del giorno**

## **L'Assemblea in pillole:**

Nell'ambito della **parte straordinaria** dell'assemblea Vi sottoponiamo la proposta di **modifica dello statuto**.

L'assemblea decide in tre votazioni separate in merito a:

**1.1** la facoltà per il Consiglio di amministrazione di prevedere la nomina di un **Amministratore delegato**;

La Banca è solida. Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente come la banca possa affermarsi nell'attuale contesto di mercato per continuare ad avere successo.

La maggior parte delle Banche di dimensioni comparabili si affida a un Amministratore delegato, poiché ciò contribuisce ad abbreviare i processi decisionali e consente alla Banca di reagire in modo efficiente e tempestivo alle esigenze del mercato.

La proposta che sarà presentata agli azionisti all'assemblea prevede che il Consiglio di amministrazione possa nominare un Amministratore delegato, ma non sia obbligato a farlo. La decisione in merito spetta al Consiglio di amministrazione in carica.

**1.2** la possibilità che il Consiglio di amministrazione possa delegare **poteri specifici per tutte le operazioni relative agli immobili**;

La Banca intende adeguare la propria offerta di prodotti alle esigenze della propria clientela e quindi di introdurre il leasing immobiliare e strumentale. Attualmente, il potere decisionale per tutte le operazioni immobiliari spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. La modifica dello statuto proposta mira a consentire al Consiglio di Amministrazione di delegare poteri specifici per tali attività, rendendo più efficiente il processo funzionale al leasing immobiliare e strumentale.

**1.3** ulteriori modifiche che adeguano lo statuto alle **prassi di mercato** correnti.

Le modifiche proposte allineano lo statuto agli **attuali standard di mercato**.

In questo contesto:

- al Consiglio di Amministrazione viene attribuito la facoltà di deliberare un acconto sul dividendo, permettendo alla Banca, in determinate condizioni, di anticipare la remunerazione degli azionisti per il primo semestre dell'esercizio finanziario in corso.
- la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è stata adeguata nel senso che solo gli azionisti, e non più il Consiglio di Amministrazione uscente, hanno il diritto di presentare liste di candidati;
- inoltre, sono state apportate modifiche alla formulazione per garantire una terminologia uniforme e aggiornare i collegamenti tra i singoli articoli.

Nella **parte ordinaria** dell'assemblea Vi sottoponiamo 3 proposte di delibera:

**1. Modifica del Regolamento interno dell'assemblea soci.**

Il regolamento interno dell'assemblea soci viene formalmente adeguato al nuovo statuto e rivisto in modo mirato per garantire un regolare ed efficiente svolgimento dell'assemblea soci.

**2. Modifica del Regolamento relativo alla disponibilità temporale e al cumulo di cariche dei membri del consiglio di amministrazione**

Il regolamento limita il cumulo di cariche dei membri del Consiglio di amministrazione e mira a garantire che questi possano dedicare tempo sufficiente ai loro compiti in banca.

**3. Approvazione dell'assegnazione gratuita di azioni proprie agli azionisti**

La banca detiene azioni proprie acquistate nell'ambito della sua attività di *liquidity provider* su Vorvel.

Grazie al bilancio solido e alle attività disponibili, la Banca è in grado di assegnare ai propri azionisti un'azione gratuita ogni 100 azioni detenute, ottenendo così un aumento sostenibile della remunerazione degli azionisti. L'assegnazione è prevista per il periodo da novembre 2025 a dicembre 2025; la data esatta sarà comunicata agli azionisti in tempo utile.

## Avviso di convocazione

Signori Soci,

a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblica l'Avviso di convocazione dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in unica o in prima adunanza.

Il giorno 11 settembre 2025 la Banca ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda (Foglio delle inserzioni) n. 108 e sul sito [www.volksbank.it/assemblea](http://www.volksbank.it/assemblea) il seguente

### Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni (di seguito anche "BPAA" e "Banca") in **convocazione unica ordinaria e straordinaria per giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 17:00, presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31**, per trattare e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno:

##### Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato.
  - 1.2 Introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.
  - 1.3 Ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearle alle prassi di mercato.

##### Parte ordinaria:

1. Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Richiesta di autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Documentazione sui punti all'Ordine del giorno

La documentazione inerente agli argomenti posti all'Ordine del giorno è messa a disposizione dei soci presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, c/o Affari societari e legali, sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

#### Svolgimento dell'Assemblea

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari) e dalle previsioni di questo Avviso di convocazione.

#### Diritto di intervento e voto in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea (ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza) coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 7 ottobre 2025 (*record date*) e per i quali sia pervenuta a BPAA la comunicazione effettuata dalla banca depositaria delle azioni.

I soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire in Assemblea.

Per le azioni in deposito presso banche diverse da Banca Popolare dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto dovranno richiedere la trasmissione della Comunicazione attestante la legittimazione di intervento e voto in Assemblea entro il 13 ottobre 2025.

Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione è assolta dalla Banca stessa.

In alternativa, la Comunicazione attestante la legittimazione di intervento e voto in Assemblea può essere consegnata dal soggetto legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### Conferimento di delega

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per il conferimento della delega i deleganti possono utilizzare alternativamente:

- il modulo di delega disponibile sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci);
- il modulo di delega disponibile presso le filiali della Banca (solo per azioni in deposito presso BPAA);
- ogni altra scrittura in forma libera completa delle informazioni richieste dalla legge (delega rilasciata in forma scritta con indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, recante il nominativo del delegato e del delegante, datata e sottoscritta da quest'ultimo).

La delega deve essere firmata:

- in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori;
- in caso di soci inabilitati, dal tutore;

- in caso di soci enti o società, dal rappresentante legale;
- in caso di azioni in comproprietà (per esempio successioni), da tutti i comproprietari, anche se il delegato è, egli stesso, comproprietario.

La delega deve essere consegnata in originale all'atto della registrazione in ingresso all'Assemblea, completa della documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del delegante e alle situazioni di comproprietà. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare alla Banca una copia della delega, attestandone sotto la propria responsabilità la conformità all'originale e l'identità del delegante.

È possibile notificare preventivamente la delega alla Banca a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assemblea2025@volksbank.it](mailto:assemblea2025@volksbank.it) entro il 13 ottobre 2025.

Si rammenta che ogni delegato non può rappresentare in assemblea più di 200 (duecento) soci.

Per attestare il diritto di intervento e voto è sempre necessaria la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato al precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea".

### **Accesso all'Assemblea**

L'accesso all'Assemblea soci è possibile a partire dalle ore 16:00 di giovedì, 16 ottobre 2025.

I titolari di diritti di voto devono esibire:

- un documento di identità in corso di validità;
- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il "Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione in ingresso ai locali assembleari.

Si rammenta che le deleghe e la documentazione attestante la rappresentanza legale devono essere consegnate al primo ingresso in Assemblea.

Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione all'Assemblea, si invitano i soci, le cui azioni sono in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice a barre contenuto nell'invito ricevuto per e-mail.

### **Capitale sociale, azioni con diritto di voto e maggioranze**

Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente versato, è pari a euro 201.993.752 ed è suddiviso in numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto è sospeso. Il numero delle azioni prive di diritto di voto è pubblicato su [www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo](http://www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo) all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data dell'Assemblea ed è comunicato in Assemblea soci.

In convocazione unica

- **l'Assemblea ordinaria:**
  - è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea;
  - delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in rappresentanza legale, eccetto per la nomina dei sindaci e consiglieri, cui si applicano le modalità previste dallo Statuto sociale per il voto di lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a maggioranza relativa.
- **l'Assemblea straordinaria** è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno numero 10.099.688 diritti di voto pari a un quinto (1/5) del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale presente o rappresentato in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Questo Avviso è pubblicato il giorno 11 settembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II – Foglio delle inserzioni, sul sito [www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci) e sul sito internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) secondo i termini e le modalità di legge.

Per informazioni sulla partecipazione all'Assemblea i soci possono scrivere all'indirizzo e-mail [assemblea2025@volksbank.it](mailto:assemblea2025@volksbank.it) o telefonare al numero verde 800 585 600.

L'indirizzo della sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa è: via del Macello 55, 39100 Bolzano.

Bolzano, 5 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lukas Ladurner

## PARTE STRAORDINARIA:

### 1° PUNTO: **Proposta di modifica dello Statuto sociale.**

- 1.1 Introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato.**
- 1.2 Introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.**
- 1.3 Ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearli alle prassi di mercato.**

Signori Soci,

La presente Relazione (la "**Relazione**") – redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la "**Banca**" o "**BPAA**" o la "**Società**") – illustra le motivazioni che sono poste alla base della proposta di modifica statutaria all'Assemblea soci. La Relazione è stata redatta tenendo conto dell'Allegato 3A - Schema 3 - del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

Le proposte di modifica statutaria sono state sottoposte all'accertamento da parte di Banca d'Italia ai sensi degli articoli 56 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e hanno ottenuto il provvedimento liberatorio dell'Autorità in data 18 luglio 2025 (Prot. n. 1625370/25).

#### **A) Le motivazioni delle variazioni proposte.**

L'Assemblea dei Soci, riunitasi in convocazione straordinaria il 16 ottobre 2025, delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito al progetto di modifica dello Statuto sociale, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

##### 1.1 Introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato.

Le modifiche riguardano l'introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato al fine di assicurare un migliore equilibrio tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, rafforzando la governance della Banca in linea con le prassi di mercato.

##### 1.2 Introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.

Le modifiche introducono la facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore del leasing immobiliare e strumentale, attività attualmente riservate all'esclusiva competenza del Consiglio.

##### 1.3. Ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearli alle prassi di mercato.

Il progetto include, inoltre, ulteriori modifiche volte ad uniformare la formulazione del testo e ad allinearli alle prassi di mercato, eliminando anche in tale ambito previsioni statutarie non più applicabili per scadenza dei termini.

#### **B) L'esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.**

Di seguito si illustrano le principali modifiche ed i loro razionali, rimandando all'Allegato A) una più dettagliata analisi comparata tra il testo proposto ed il testo attualmente in vigore.

##### 1) Introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato.

La Banca, al nuovo Art. 31 comma 1, consente al Consiglio di amministrazione di nominare un Amministratore delegato, senza però renderlo obbligatorio. Questa ultima disposizione è prevista principalmente per facilitare la presentazione di liste per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Lo stesso Art. 31 comma 1 prevede che in caso di nomina di un Amministratore delegato, le cariche di Amministratore delegato e Direttore generale, ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona.

Tale previsione tiene in considerazione, da un lato, le aspettative di Banca d'Italia per le banche di minore complessità, secondo le quali va evitata la nomina di un Amministratore delegato e di un Direttore generale al fine di evitare assetti pletorici dell'esecutivo, e le prassi delle banche comparabili.

Dall'altro consente alla Banca di rispondere efficacemente a eventuali esigenze future senza dover necessariamente convocare un'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie, tenuto conto dell'attuale struttura azionaria diffusa.

Gli interventi correlati, connessi e consequenziali all'introduzione dell'Amministratore delegato tra gli organi della Banca sono indicati nella versione comparata dello Statuto sociale all'Allegato A) e riguardano, in particolare, le seguenti disposizioni: Art. 10 (Organi sociali), Art. 20, comma 1 (Composizione del Consiglio di amministrazione), Art. 23, commi 2, 3 e 6 (Cariche sociali), Art. 26, comma 3 (Deliberazioni del Consiglio di amministrazione), Art. 28, comma 1, comma 2 lettera l) (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione), Art. 29, comma 1 (Comitato esecutivo), nuovo Art. 31

(Amministratore delegato), Art. 32 (Deleghe del Consiglio di amministrazione), Art. 39 (Funzioni del Direttore generale), Art. 40 (Poteri di firma).

2) Introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.

Nel processo di ampliamento e diversificazione dell'offerta commerciale alla clientela, la Banca ha individuato il prodotto di leasing come una soluzione efficace per le imprese.

Lo statuto attuale, tuttavia, attribuisce al Consiglio di amministrazione l'esclusiva competenza deliberativa in merito "le operazioni di compravendita, permuta e diritti reali", creando così un ostacolo operativo allo sviluppo del leasing immobiliare.

Per affrontare tale criticità, il Consiglio di amministrazione propone di modificare l'Art. 28 comma 2 lettera (t), prevedendo la possibilità per lo stesso Consiglio di conferire deleghe specifiche a tale attività. Questa proposta si inserisce in un più ampio sistema di deleghe che tiene conto delle peculiarità del leasing e segue le prassi generalmente adottate dal settore bancario.

3) Ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearle alle prassi di mercato.

Il nuovo Art. 42 comma 3 attribuisce al Consiglio di amministrazione la facoltà di deliberare un acconto sul dividendo permettendo alla Banca di anticipare la remunerazione per gli azionisti con riferimento al primo semestre di ciascun esercizio se sussistono le condizioni.

La modifica dell'Art. 21, comma 5-bis (Nomina del Consiglio di amministrazione) rappresenta un adeguamento formale che non incide in modo sostanziale sulle procedure di nomina. Tale modifica conferisce esclusivamente alla compagine sociale la possibilità di presentare una lista di candidati conformemente alle consuete prassi adottate dalla Banca.

Sono stati apportati, inoltre, aggiustamenti al *wording* per uniformare la terminologia e aggiornare i collegamenti tra gli articoli.

Gli ulteriori interventi di allineamento alle prassi di mercato sono indicati nella versione comparata dello Statuto sociale all'Allegato A) e riguardano le previsioni di seguito indicate: Art. 2, comma 2 (Oggetto sociale), Art. 11, comma 1 (Convocazione dell'Assemblea dei soci), Art. 12, comma 3 (Cariche sociali), Art. 13, comma 2, lettere b), d), f) (Competenze dell'Assemblea), Art. 15 (Presidenza dell'Assemblea), Art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), comma 4 (Composizione del Consiglio di amministrazione), Art. 21, comma 5-bis (Nomina del Consiglio di amministrazione), Art. 30, comma 1 (Comitato rischi), Art. 34, comma 5 (Nomina e sostituzione del Sindaci), Art. 35, comma 2 (Doveri del Collegio sindacale), Art. 42, comma 3 (Acconto sul dividendo).

\*\*\*\*\*

Nel rinviare all'acclusa versione comparata dello Statuto sociale per la puntuale disamina degli interventi, si specifica che questi sono evidenziati:

- in colore verde quando riguardano le modifiche legate all'introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato;
- in colore viola quando riguarda la modifica relativa all'introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale;
- in colore arancione quando riguardano le ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearle alle prassi di mercato, nonché minori interventi legati a adattamenti del *wording* e uniformazione della terminologia.

La presente delibera produce effetto dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bolzano, ai sensi dell'art. 2436 codice civile.

**PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto e considerato che Banca d'Italia in data 18 agosto 2025 ha rilasciato il provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 del D.Lgs. 385/93 (TUB) con Prot.n. 1625370/25, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 1. dell'ordine del giorno – parte straordinaria **"Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**1.1 Introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato.**

*"L'Assemblea soci in costituzione straordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.1 all'Ordine del giorno*

***delibera***

*di approvare la nuova versione dello Statuto sociale recependo le modifiche agli articoli 10, 20, 23, 25, 28, 29, 31, 38, 39 relative alla introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato”.*

**1.2 Introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell’ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.**

*“L’Assemblea soci in costituzione straordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.2 all’Ordine del giorno*

***delibera***

*di approvare la nuova versione dello Statuto sociale recependo le modifiche all’articolo 28, comma 2, lettera n) relative alla introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell’ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale.”*

**1.3 Ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearle alle prassi di mercato.**

*“L’Assemblea soci in costituzione straordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1.3 all’Ordine del giorno,*

***delibera***

*di approvare la nuova versione dello Statuto sociale recependo le modifiche agli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43 relative alle ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearle alle prassi di mercato.”*

Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

## Statuto sociale, edizione 4 marzo 2022

Proposta di adeguamento in competenza dell'Assemblea soci 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 13 comma 3, Statuto sociale.

delibera Cda 16 maggio 2025, odg 6

Nel testo sono indicati:

- in colore verde le modifiche legate all'introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato;
- in colore viola la modifica relativa all'introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale;
- in colore arancione le ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearlo alle prassi di mercato, nonché minori interventi legati a adattamenti del *wording* e uniformazione della terminologia.

## Titolo I

## Costituzione della società

## Art. 1 - Denominazione

- 1) È costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Aktiengesellschaft).
- 2) La Società è retta da questo Statuto e dalle disposizioni di legge.  
La Società è soggetta ai controlli di Vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario.  
Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.
- 3) La Società può operare utilizzando, in aggiunta alla propria denominazione, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi delle società nella stessa incorporate.

## Art. 2 - Oggetto sociale

- 1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
- 2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3) La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca Bankengruppe Südtiroler Volksbank), ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario, emana,

## Titolo I

## Costituzione della sSocietà

## Art. 1 - Denominazione

- 1) È costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Aktiengesellschaft).
- 2) La Società è retta da questo Statuto e dalle disposizioni di legge.  
La Società è soggetta ai controlli di Vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario.  
Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.
- 3) La Società può operare utilizzando, in aggiunta alla propria denominazione, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi delle società nella stessa incorporate.

## Art. 2 - Oggetto sociale

- 1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
- 2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, **anche tramite società controllate**, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, **di investimento** e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3) La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca Bankengruppe Südtiroler Volksbank), ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario, emana,

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene esteso l'oggetto sociale anche alle società controllate e vengono incluse, tra le operazioni, quelle di investimento.

*Tale integrazione allinea l'oggetto sociale della Banca alle prevalenti prassi di mercato.*

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

- 4) La Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
- 5) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero.

#### **Art. 3 - Sede legale e dipendenze**

- 1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano.  
Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

#### **Art. 4 - Durata**

- 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

### **Titolo II**

#### **Capitale sociale e azioni**

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

- 1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 201.993.752 diviso in 50.498.438 azioni nominative ordinarie.
- 2) Le azioni sono indivisibili e non sono consentite co-intestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

- 4) La Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
- 5) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero.

#### **Art. 3 - Sede legale e dipendenze**

- 1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano.  
Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

#### **Art. 4 - Durata**

- 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

### **Titolo II**

#### **Capitale sociale e azioni**

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

- 1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 201.993.752 diviso in 50.498.438 azioni nominative ordinarie.
- 2) Le azioni sono indivisibili e non sono consentite co-intestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le

comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

3) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

4) Con modificazione dello Statuto possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

5) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione dello Statuto, nelle forme previste dalla normativa vigente e può deliberare, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

6) L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili al personale in ottemperanza alla normativa vigente.

#### **Art. 6 - Diritto di voto**

1) Ogni azione dà diritto a un voto.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle azioni e possibili vincoli**

1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa.

2) Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in caso di inadempimento delle obbligazioni del socio verso la Società secondo quanto previsto dalla legge.

3) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti reali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

3) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

4) Con modificazione dello Statuto possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

5) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione dello Statuto, nelle forme previste dalla normativa vigente e può deliberare, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

6) L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili al personale in ottemperanza alla normativa vigente.

#### **Art. 6 - Diritto di voto**

1) Ogni azione dà diritto a un voto.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle azioni e possibili vincoli**

1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa.

2) Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in caso di inadempimento delle obbligazioni del socio verso la Società secondo quanto previsto dalla legge.

3) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti reali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

**Art. 8 - Dividendo e quota di liquidazione**

- 1) La partecipazione agli utili e al patrimonio della Società è proporzionata alle azioni possedute.
- 2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

**Art. 9 - Recesso del socio**

- 1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti e da questo Statuto.
- 2) È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo Statuto sociale.
- 3) Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di legge.

**Titolo III**  
**Organi sociali**

**Art. 10 - Organi sociali**

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
  - a) all'Assemblea dei soci
  - b) al Consiglio di amministrazione
  - c) al presidente
  - d) al Comitato esecutivo, se nominato

**Art. 8 - Dividendo e quota di liquidazione**

- 1) La partecipazione agli utili e al patrimonio della Società è proporzionata alle azioni possedute.
- 2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

**Art. 9 - Recesso del socio**

- 1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti e da questo Statuto.
- 2) È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo Statuto sociale.
- 3) Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di legge.

**Titolo III**  
**Organi sociali**

**Art. 10 - Organi sociali**

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
  - a) all'Assemblea dei soci
  - b) al Consiglio di amministrazione
  - c) al ~~p~~Presidente del Consiglio di amministrazione
  - d) al Comitato esecutivo, se nominato

e) all'Amministratore delegato, se nominato

Viene integrato l'elenco degli organi sociali con la figura dell'Amministratore delegato, la cui nomina è facoltativa.

*L'integrazione viene proposta ad esito dell'autovalutazione 2025 del Consiglio di amministrazione, dalla quale è emersa in modo univoco l'opportunità di allineare la governance della Banca con le best practice delle banche di grandi e medie dimensioni, attraverso l'introduzione della figura dell'AD al fine di assicurare un migliore equilibrio tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, con riferimento all'attuale modello di matrice «popolare».*

e) al Collegio sindacale

e) f) al Collegio sindacale

f) alla Direzione generale.

f) g) alla Direzione generale.

#### Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.
- 2) L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia, stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria e sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni
- 3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili. L'avviso di convocazione contiene:

#### Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.
- 2) L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia, stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria e sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni
- 3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo applicabili. L'avviso di convocazione contiene:

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'unica convocazione e, qualora l'Assemblea sia prevista in più convocazioni, gli estremi della prima e della seconda convocazione;</p> <p>b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p>   | <p>a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'unica convocazione e, qualora l'Assemblea sia prevista in più convocazioni, gli estremi della prima e della seconda convocazione;</p> <p>b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti.</p>  |   |
| <p>L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei due quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica oppure in prima convocazione.</p>   | <p>L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei due quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica oppure in prima convocazione.</p>   |   |
| <p>4) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il presidente e il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione ed esprimere il proprio voto. In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove sono presenti il presidente e il segretario.</p> | <p>4) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il pPresidente e il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione ed esprimere il proprio voto. In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove sono presenti il pPresidente e il segretario.</p> | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |
| <p>5) Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione</p>   | <p>5) Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il pPresidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione</p>  | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |

dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea e che devono risultare da verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto e si applicano a tali nuove convocazioni le disposizioni dei commi precedenti.

- 6) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

#### **Art. 12 – Intervento del socio all'Assemblea e rappresentanza**

- 1) Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ottenuto, entro i termini previsti dalla normativa, l'attestazione di legittimazione, comunicata dall'intermediario depositario aderente al servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge. La delega può essere conferita e può essere notificata alla Società anche in modalità elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può designare uno o più soggetti cui i titolari di diritti di voto possono, con le modalità previste dalla normativa vigente per le

dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea e che devono risultare da verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto e si applicano a tali nuove convocazioni le disposizioni dei commi precedenti.

- 6) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

#### **Art. 12 – Intervento del socio all'Assemblea e rappresentanza**

- 1) Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ottenuto, entro i termini previsti dalla normativa, l'attestazione di legittimazione, comunicata dall'intermediario depositario aderente al servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge. La delega può essere conferita e può essere notificata alla Società anche in modalità elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può designare ~~un~~ ~~e più~~ ~~o~~ ~~più~~ ~~soggetti~~ ~~i~~ ~~cui~~ ~~i~~ ~~titolari~~ ~~di~~ ~~diritti~~ ~~di~~ ~~voto~~ ~~possono~~, con le modalità previste dalla normativa vigente, ~~per~~

La modifica intende stralciare la precedente previsione che risulta superata dalla recente modifica al comma 4 dell'art. 135-undecies.1 TUF,

società con azioni quotate sui mercati regolamentati italiani, applicabile alla Società per effetto del richiamo nel presente Statuto, conferire delega per tutte o per parte delle proposte all'ordine del giorno con indicazione necessaria delle istruzioni di voto, a pena di nullità della delega o della parte di delega sprovvista di istruzioni. Della designazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

~~le società con azioni quotate sui mercati regolamentati italiani, applicabile alla Società per effetto del richiamo nel presente Statuto,~~ conferire delega per tutte o per parte delle proposte all'ordine del giorno con indicazione necessaria delle istruzioni di voto, a pena di nullità della delega o della parte di delega sprovvista di istruzioni. Della designazione è data notizia nell'avviso di convocazione. **L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante designato non potranno comunque essere previsti in via esclusiva.**

il quale estende la disciplina sull'intervento in Assemblea mediante rappresentante designato anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Con la modifica viene prevista la possibilità per la Banca di consentire ai soci l'intervento in Assemblea mediante un rappresentante designato, escludendo, comunque, che il suo intervento sia previsto in via esclusiva.

*Tale integrazione intende offrire un'ulteriore opzione ai soci, che potranno alternativamente partecipare all'Assemblea di persona, tramite un proprio delegato ovvero tramite il rappresentante designato.*

- 4) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

- 4) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

#### Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.  
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal regolamento dell'Assemblea.
- 2) L'Assemblea ordinaria:
- a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale, e destina gli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;

#### Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.  
Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal ~~R~~Regolamento dell'Assemblea.
- 2) L'Assemblea ordinaria:
- a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale, e destina gli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il ~~p~~Presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e **al soggetto incaricato della attestazione**

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

La modifica intende allineare la previsione statutaria (comma 2 lettere b) e d)) alla normativa in materia di redazione della Rendicontazione di Sostenibilità - decreto legislativo che recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) o Direttiva 2022/2464/UE, attribuendo all'Assemblea la nomina del soggetto incaricato

| Testo vigente  | Testo proposto   | note   |
|--|--|--|
| c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;   | della rendicontazione di sostenibilità e provvede alla sua revoca;   | della attestazione della rendicontazione di sostenibilità.   |
| d) determina la misura dei compensi degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti nonché le indennità di presenza degli amministratori e dei sindaci; | d) determina la misura dei compensi degli amministratori, dei sindaci, e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti e del soggetto incaricato della attestazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché le indennità di presenza degli amministratori e dei sindaci;   | Si rinvia alla nota della lettera b).  |
| e) approva il regolamento che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci;  | e) approva il #Regolamento che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci;   | Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.  |
| f) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti dell'Organo amministrativo e del personale dipendente;   | f) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti dell'Organo amministrativo e del personale dipendente ed ha altresì facoltà di deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1 ovvero non eccedente il rapporto massimo stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; fermo restando che la relativa proposta potrà ritenersi validamente approvata quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;</li> <li>- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita;</li> </ul> | Viene conferita all'Assemblea (ordinaria) la facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore al 100% (ma nei limiti del 200%), in linea con le previsioni di Vigilanza (Circolare 285, Parte prima, Titolo IV, Cap. 2, Sez. III, par. 12).<br><i>Tale integrazione è da considerare strettamente funzionale alla prosecuzione del percorso di crescita intrapreso dalla Banca e dal Gruppo bancario di appartenenza.</i> |
| g) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;  | g) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| h) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;   | h) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;   |  |
| i) approva il regolamento dell'Assemblea;   | i) approva il <del>#</del> R regolamento dell'Assemblea;  | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| j) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per legge o disposizione statutaria.  | j) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per legge o disposizione statutaria.  |  |
| 3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, salvo quanto disposto al successivo art. 28, comma 2, lettere (s), (u) e (v) e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza per legge o previsione statutaria.  | 3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, salvo quanto disposto al successivo art. 28, comma 2, lettere <del>(s), (u) e (v)</del> (x), (z) e (aa) e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza per legge o previsione statutaria.   | La modifica intende raccordare l'elenco con quanto previsto dall'art. 28 modificato.   |
| <b>Art. 14 – Regolamento assembleare</b>  | <b>Art. 14 – Regolamento assembleare</b>  |  |
| 1) Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'Assemblea, con i quorum previsti dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del regolamento. | 1) Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un <del>#</del> R regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'Assemblea, con i quorum previsti dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del <del>#</del> R regolamento. | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| <b>Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea</b>  | <b>Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea</b>  |  |
| 1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza di questi, da persona designata dagli intervenuti.   | 1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal <del>p</del> Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci <b>come disciplinato al successivo articolo 23 comma 5</b> o, in mancanza di questi, da persona designata dagli intervenuti.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.<br><br>La modifica intende raccordare il testo con quanto previsto dall'art. 23, comma 5, modificato. |

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>2) Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per accertare il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni e proclamare i risultati.</p> | <p>2) Il <b>p</b>Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per accertare il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni e proclamare i risultati.</p> | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |
| <p>3) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario; nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio. Il presidente può nominare uno o più scrutatori.</p>  | <p>3) Il <b>p</b>Presidente incarica un notaio di redigere il verbale dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario; nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio. Il <b>p</b>Presidente può nominare uno o più scrutatori.</p>  | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |

#### Art. 16 – Costituzione dell'Assemblea

- 1) Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:
- a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;
  - b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, con la quota di capitale sociale ivi indicata.
- 2) In caso di più convocazioni:
- a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, escludendo dal computo le azioni prive del diritto di voto;  
l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;

#### Art. 16 – Costituzione dell'Assemblea

- 1) Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:
- a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;
  - b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, con la quota di capitale sociale ivi indicata.
- 2) In caso di più convocazioni:
- a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, escludendo dal computo le azioni prive del diritto di voto;  
l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;

| Testo vigente   | Testo proposto   | note  |
|---|--|---|
| <p>b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, la quota di capitale sociale ivi indicata;</p> <p>l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale;</p> <p>l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando sia rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.</p>                      | <p>b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, la quota di capitale sociale ivi indicata;</p> <p>l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale;</p> <p>l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando sia rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.</p>   |   |
| <p>3) Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5, cod.civ. l'Assemblea è validamente costituita con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Per la deliberazione del trasferimento della sede legale e della direzione generale è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno la metà del capitale sociale in unica convocazione o, qualora l'Assemblea sia convocata in più convocazioni, di almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e, in seconda convocazione, di almeno la metà del capitale sociale.</p> | <p>3) Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5, <del>cod.civ.</del> <b>codice civile</b> l'Assemblea è validamente costituita con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.</p> <p>Per la deliberazione del trasferimento della sede legale e della direzione generale è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno la metà del capitale sociale in unica convocazione o, qualora l'Assemblea sia convocata in più convocazioni, di almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e, in seconda convocazione, di almeno la metà del capitale sociale.</p> | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |
| <p><b>Art. 17 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</b></p>   | <p><b>Art. 17 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea</b></p>  |   |
| <p>1) L'Assemblea delibera, in unica convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. La nomina alle cariche sociali avviene per gli amministratori e per i sindaci con voto di lista secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 e dagli artt. 32 e 33 dello Statuto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera, in un'unica convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della</p>                                    | <p>1) L'Assemblea delibera, in unica convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. La nomina alle cariche sociali avviene per gli amministratori e per i sindaci con voto di lista secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 e dagli artt. <del>32 e 33</del> <b>33 e 34</b> dello Statuto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera, in un'unica convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della</p>   | <p>La modifica intende raccordare la numerazione.</p>                   |

direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.

- 2) In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.

- 3) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

#### Art. 18 – Proroga dell'Assemblea

- 1) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

- 2) Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.

- 2) In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.

- 3) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

#### Art. 18 – Proroga dell'Assemblea

- 1) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal **p**Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

- 2) Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

**Art. 19 – Verbale dell'Assemblea**

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal presidente della medesima e dal segretario a norma dell'art. 15 dello statuto.
- 2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

**Art. 20 – Composizione del Consiglio di amministrazione**

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da nove a dodici amministratori, eletti – previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea di approvazione del bilancio nell'anno che precede la nomina – dall'Assemblea e scelti come segue:
    - a) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori
      - almeno sei, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
      - almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
- il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;

**Art. 19 – Verbale dell'Assemblea**

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal ~~p~~Presidente della medesima e dal segretario a norma dell'art. 15 dello ~~s~~Statuto.
- 2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal ~~p~~Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

**Art. 20 – Composizione del Consiglio di amministrazione**

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da nove a dodici amministratori, eletti – previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea di approvazione del bilancio nell'anno che precede la nomina – dall'Assemblea e scelti come segue:
    - a) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori
      - almeno sei, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
      - almeno ~~due~~ **uno**, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
- ~~il~~ ~~restante~~**ei** amministratore**ei**, senza alcun vincolo di residenza;

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene incrementato, alle lettere a), b) e c), il numero di amministratori riservato ai candidati senza vincolo di residenza. Coerentemente, viene ridotto il numero di amministratori riservato ai candidati con vincolo di residenza nella Regione del Veneto.

*Tale modifica garantisce maggiore flessibilità nell'individuazione di possibili candidati amministratori, senza rinunciare del tutto ai vincoli di residenza ritenuti indispensabili a tutela del legame della Banca regionale al territorio di riferimento.*

| Testo vigente   | Testo proposto  | note |
|---|---|------|
| <p>b) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dieci amministratori<br/>almeno sette, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;<br/>almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;<br/>il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;</p>   | <p>b) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dieci amministratori<br/>almeno sette, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;<br/>almeno <del>due</del> <b>due uno</b>, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;<br/><del>il</del> <b>restantei</b> <del>amministratore</del> <b>ei</b>, senza alcun vincolo di residenza;</p>   |      |
| <p>c) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori<br/>almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;<br/>almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;<br/>il restante amministratore, senza alcun vincolo di residenza;</p>   | <p>c) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori<br/>almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;<br/>almeno <del>due</del> <b>due uno</b>, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;<br/><del>il</del> <b>restantei</b> <del>amministratore</del> <b>ei</b>, senza alcun vincolo di residenza;</p>   |      |
| <p>d) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dodici amministratori<br/>almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;<br/>almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;<br/>i restanti amministratori, senza alcun vincolo di residenza.</p> <p>Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti in conformità ai successivi artt. 22 e 23, il Consiglio di amministrazione:</p> | <p>d) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dodici amministratori<br/>almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;<br/>almeno due, tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;<br/>i restanti amministratori, senza alcun vincolo di residenza.</p> <p>Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti in conformità ai successivi artt. 22 e 23, il Consiglio di amministrazione:</p> |      |
| <p>a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;</p>  | <p>a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;</p>  |      |
| <p>b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.</p>  | <p>b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.</p>  |      |

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e devono soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità a rivestire l'incarico nonché i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, come previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione assicurando, tra l'altro, la diversità di genere nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno due componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e devono soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità a rivestire l'incarico nonché i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, come previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione assicurando, tra l'altro, la diversità di genere nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno ~~due~~ **tre** componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato, **o almeno quattro componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato nel solo caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione sia stabilito in dodici.**

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, **fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l'incarico di Amministratore delegato, se nominato. ~~gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.~~**

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea

La modifica intende adeguare la previsione statutaria alla Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, par. 2.1, lett. B, che individua in almeno il 33% la quota dei componenti del genere meno rappresentato, rendendola facilmente comprensibile per il lettore.

Viene eliminata la clausola che esclude coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato dalla nomina a consigliere, al fine di consentire la nomina del Direttore generale quale AD, e viceversa.

La modifica è funzionale per permettere all'AD, se nominato, di ricoprire la carica di Direttore generale, e viceversa.

| Testo vigente   | Testo proposto  | note  |
|---|---|---|
| <p>2) Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>   | <p>annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.</p>  | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |
| <p>3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.</p> <p>In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.</p> | <p>2) Con apposito <del>f</del>Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>   |   |
| <p>4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. A tali fini, sono considerati esecutivi gli amministratori che:</p>   | <p>3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.</p> <p>In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.</p> <p>4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. A tali fini, sono considerati esecutivi gli amministratori che:</p> |   |

| Testo vigente  | Testo proposto   | note   |
|--|--|--|
| a) sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;  | a) sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società <b>o delle altre società del Gruppo;</b>  | Viene adeguata la previsione statutaria per ricordare il testo con quanto previsto anche per il Collegio sindacale all'art. 33, comma 4, includendo quindi nel perimetro di riferimento per la qualifica di "esecutivo" anche le altre società del Gruppo. |
| b) rivestono incarichi direttivi nella Società, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali.   | b) rivestono incarichi direttivi nella Società <b>o nelle altre società del Gruppo,</b> sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali.   |  |
| 5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. Tali amministratori, inoltre:                     | 5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. Tali amministratori, inoltre:                     |  |
| a) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;   | a) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;   |  |
| b) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera (a).   | b) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera (a).   |  |
| La significatività delle relazioni sopra elencate dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Società.  | La significatività delle relazioni sopra elencate dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Società.  |  |
| Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori indipendenti che devono avere tali requisiti.                                | Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori indipendenti che devono avere tali requisiti.                                |  |
| 6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. | 6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. |  |

7) Gli amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

**Art. 21 – Nomina del Consiglio di amministrazione**

1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste.

Possono presentare una lista di candidati uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.

2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati.

Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di

7) Gli amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

**Art. 21 – Nomina del Consiglio di amministrazione**

1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste.

Possono presentare una lista di candidati uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.

2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati.

Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di

indipendenza di cui all'art. 20, comma 5 dello Statuto.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nella formazione di ciascuna lista dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente relativa alla diversità di genere.

4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ai fini dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.

5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.

5-bis) In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 5 che precedono:

a) le candidature avanzate dai soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;

b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

indipendenza di cui all'art. 20, comma 5 dello Statuto.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nella formazione di ciascuna lista dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente relativa alla diversità di genere.

4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ai fini dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.

5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.

5-bis) In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 5 che precedono;

a) le candidature avanzate dai soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;

b) ~~le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.~~

Viene esclusa la possibilità per il Consiglio di amministrazione di avanzare proprie candidature per la nomina del Consiglio di amministrazione.

*Questa modifica è da intendersi come un adattamento formale che non altera sostanzialmente le modalità di nomina, ma lascia esclusivamente alla compagine sociale la facoltà di presentare una lista di candidati.*

- | Testo vigente   | Testo proposto  | note |
|---|---|------|
| <p>6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista.</p>   | <p>6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista.</p>   |      |
| <p>7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.</p>   | <p>7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.</p>   |      |
| <p>8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:</p> <p>a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza.</p> <p>Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% del capitale sociale (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.</p> <p>Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.</p> | <p>8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:</p> <p>a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza.</p> <p>Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% del capitale sociale (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.</p> <p>Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.</p> |      |
| <p>b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.</p>  | <p>b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.</p>  |      |

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 5 dello Statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.</p> <p>d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.</p> <p>e) Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente la diversità di generi di cui al precedente art. 20, comma 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se sarà necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente la diversità di generi. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;</p> | <p>c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 5 dello Statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.</p> <p>d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.</p> <p>e) Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente la diversità di generi di cui al precedente art. 20, comma 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se sarà necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente la diversità di generi. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;</p> |
|--|--|

qualora anche applicando i suddetti criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

qualora anche applicando i suddetti criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

#### **Art. 22 – Sostituzione degli amministratori**

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza fermo restando che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno la diversità di generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
- 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza. Alla cooptazione si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 5-bis del precedente art. 21 dello Statuto.  
La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

#### **Art. 22 – Sostituzione degli amministratori**

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza fermo restando che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno la diversità di generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
- 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza. Alla cooptazione si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 5-bis del precedente art. 21 dello Statuto.  
La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

- 3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.
- 4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione, presso la sede della Società.
- Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

#### Art. 23 – Cariche consiliari

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta, con arrotondamento all'unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) Il presidente – che deve possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente – promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati consiliari. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge,

- 3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.
- 4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione, presso la sede della Società.
- Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

#### Art. 23 – Cariche consiliari

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta, con arrotondamento all'unità superiore, il ~~p~~Presidente e uno o due ~~v~~Vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) Il ~~p~~Presidente – che deve possedere **gli specifici i** requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente – promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto **all'Amministratore delegato, se nominato,** agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale, ~~e~~**e** dei ~~e~~**e**Comitati consiliari **e della Direzione generale, in mancanza di nomina**

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

La modifica alla disciplina statutaria intende precisare la presenza di specifici requisiti previsti per il Presidente rispetto agli altri Consiglieri.

Viene inserito l'AD tra i soggetti nei confronti dei quali il Presidente del Consiglio di amministrazione deve garantire l'equilibrio dei poteri.

neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto di seguito previsto.

- 3) Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza o impedimento un vicepresidente, possono, su proposta del direttore generale o di chi lo sostituisce, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 4) Il presidente assicura inoltre che:
- a) il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate;
- b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi sociali.
- 5) Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento; qualora il Consiglio abbia nominato due vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in ordine di maggiore età anagrafica. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidenti, le relative funzioni sono assunte dall'amministratore con più anzianità di carica e, a parità, dall'amministratore più anziano per età, salvo attribuzione diversa da parte del Consiglio di amministrazione.

dell'Amministratore delegato. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il pPresidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto di seguito previsto.

- 3) Nei casi di urgenza il pPresidente, o in sua assenza o impedimento un vVicepresidente, possono, su proposta dell'Amministratore delegato, se nominato, del dDirettore generale o di chi lo sostituisce, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 4) Il pPresidente assicura inoltre che:
- a) il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate;
- b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi sociali.
- 5) Il vVicepresidente sostituisce il pPresidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento; qualora il Consiglio abbia nominato due vVicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in ordine di maggiore età anagrafica. In caso di assenza o impedimento del pPresidente e dei vVicepresidenti, le relative funzioni sono assunte dall'amministratore non esecutivo con più anzianità di carica e, a parità, dall'amministratore non esecutivo più anziano per età, salvo attribuzione diversa da parte del Consiglio di amministrazione.

Viene inserito l'AD tra i soggetti che possono, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

La modifica intende precisare le cariche che sostituiscono il Presidente, garantendo l'equilibrio dei poteri.

|   |   |  |
|---|---|--|
| 6) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente o un vicepresidente, il Consiglio, completato secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, provvede alla sua nomina.  | 6) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il <del>p</del> Presidente, <del>e</del> un <del>v</del> Vicepresidente o l'Amministratore delegato, se nominato, il Consiglio, completato secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, provvede alla sua nomina.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.<br>Viene incluso l'AD tra gli esponenti da sostituire quando vengono meno.  |
| 7) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, su proposta di questo, un dipendente della Società.  | 7) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il <del>d</del> Direttore generale o, su proposta di questo, un dipendente della Società.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| <b>Art. 24 – Compensi degli amministratori</b>  | <b>Art. 24 – Compensi degli amministratori</b>  |  |
| 1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la durata del mandato, il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare delle indennità di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Comitati consiliari. | 1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la durata del mandato, il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare delle indennità di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Comitati consiliari.   |  |
| 2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare i compensi spettanti agli amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo Statuto, in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea.                            | 2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare i compensi spettanti agli amministratori che ricoprono particolari cariche <del>previste dallo Statuto</del> <i>previste dalle in conformità allo Statuto e alla normativa di settore</i> , in coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dall'Assemblea. | La modifica mira a precisare il perimetro delle "particolari cariche" ricoperte dagli amministratori ai fini dell'eventuale attribuzione di specifici compensi su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo. |
| 3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.   | 3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.   |  |
| <b>Art. 25 – Adunanze del Consiglio di amministrazione</b>  | <b>Art. 25 – Adunanze del Consiglio di amministrazione</b>  |  |
| 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.                              | 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il <del>p</del> Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| 2) La convocazione è effettuata dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi almeno  | 2) La convocazione è effettuata dal <del>p</del> Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi almeno   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |

cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali il Consiglio di amministrazione è validamente convocato mediante avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso modo.

- 3) Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.
- 4) Le adunanze sono presiedute dal presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 5) Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono formalizzate le modalità di definizione della composizione quali-quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, le modalità di funzionamento e l'autovalutazione del Consiglio.

#### Art. 26 – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta di uno dei suoi componenti o del direttore generale.

cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali il Consiglio di amministrazione è validamente convocato mediante avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o **magnetico digitale**) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso modo.

- 3) Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il **p**Presidente e il segretario.
- 4) Le adunanze sono presiedute dal **p**Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 5) Con apposito **r**Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono formalizzate le modalità di definizione della composizione quali-quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, le modalità di funzionamento e l'autovalutazione del Consiglio.

#### Art. 26 – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta di uno dei suoi componenti o del **d**Direttore generale.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>2) Salvo quanto eventualmente disposto nel relativo regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.</p>  | <p>2) Salvo quanto eventualmente disposto nel relativo regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.</p>  | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p>  |
| <p>3) Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.</p> | <p>3) Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. <i>Se si tratta dell'Amministratore delegato, questo deve altresì astenersi dal compiere le operazioni, investendo delle stesse l'organo collegiale. In tal caso</i> Nei casi previsti dal presente comma, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società. <i>In ogni caso, gli amministratori si astengono dal voto nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.</i></p> | <p>Viene specificato che in caso di comunicazione di ogni interesse in capo all'amministratore, l'AD deve altresì astenersi da compiere operazioni, investendo delle stesse l'organo collegiale.</p> <p><i>Tale modifica recepisce la previsione dell'art. 2391 del codice civile e art. 53 comma 4 TUB.</i></p> |
| <p><b>Art. 27 – Verbali del Consiglio di amministrazione</b></p>   | <p><b>Art. 27 – Verbali del Consiglio di amministrazione</b></p>   |  |
| <p>1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p> <p>2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.</p>   | <p>1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p> <p>2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.</p>   | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p>  |
| <p><b>Art. 28 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione</b></p>  | <p><b>Art. 28 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione</b></p>  |  |
| <p>1) Il Consiglio di amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e</p>   | <p>1) Il Consiglio di amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e</p>   |  |

straordinaria amministrazione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di competenza dell'Assemblea.

- 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale e dell'organizzazione, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società nonché le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario e la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;

straordinaria amministrazione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di competenza dell'Assemblea.

*Il Consiglio di amministrazione promuove l'efficace confronto dialettico con l'Amministratore delegato e con i responsabili delle principali Funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.*

- 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale e dell'organizzazione, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società nonché le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario e la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- b) *la vigilanza sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;*

*Viene previsto, al comma 1 e comma 2 lettera l) che il Consiglio di amministrazione debba promuovere l'efficace confronto dialettico con l'AD e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. Viene previsto che nomina e revoca dell'AD, nonché contenuto e limiti delle deleghe rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione.*

*La previsione statutaria viene allineata alle prevalenti prassi di mercato, con conseguente modifica/introduzione delle lettere (b), (g), (j), (k), (l), (q), (s), (t), (v), (x), (bb), (ee), (hh) e (ii).*

*Oltre alle integrazioni legate agli allineamenti alle prassi di mercato, la modifica relativa agli immobili e ai diritti reali prende in considerazione il processo di ampliamento dell'offerta al settore del leasing e supera il vincolo dello Statuto vigente che riserva ogni investimento immobiliare alla competenza*

- b) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- c) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- d) la valutazione del generale andamento della gestione;
- e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- f) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- g) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate;
- h) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
- i) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;

- ~~b)~~ c) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- ~~c)~~ d) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società e l'approvazione e la modifica dei principali ~~r~~Regolamenti interni;
- ~~d)~~ e) la valutazione del generale andamento della gestione;
- ~~e)~~ f) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- g) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- ~~f)~~ h) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- ~~g)~~ i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate;
- j) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- k) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di Funzioni aziendali;
- l) la nomina, la revoca dell'Amministratore delegato, il contenuto e i limiti delle deleghe;
- ~~h)~~ m) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del ~~d~~Direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
- ~~i)~~ n) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;

*esclusiva non delegabile del Consiglio di amministrazione.*

*Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.*

*Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| j) la nomina, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. | j) o) la nomina, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della Banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo-;              | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| k) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;  | k) p) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;  |  |
| l) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di Vigilanza applicabili;  | q) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro e del personale dipendente della Società;  |  |
| m) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società.   | l) r) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di Vigilanza applicabili;  |  |
| n) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari;   | m) s) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società. La nomina e la designazione dei componenti degli organi delle società o enti partecipati; |  |
|  | n) t) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari; resta ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto immobili o diritti reali;   | In particolare, viene introdotta alla lettera (t) la possibilità del Consiglio di amministrazione di delegare l'esecuzione di determinate operazioni aventi ad oggetto immobili o diritti reali.<br><br><i>Nel percorso di allargamento e diversificazione dell'offerta commerciale alla clientela, la scrivente</i> |

- |  |  |
|--|--|
| o) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;   | ⇒ u) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;   |
| p) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie;  | ⇒ v) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie, <b>previe le dovute deliberazioni assembleari</b> ;  |
| q) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci; | ⇒ w) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci; |
| r) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;  | r) <del>le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;</del>   |

*Banca ha individuato nel prodotto di leasing una soluzione indicata per la clientela imprese.*

*Tuttavia, le attuali previsioni statutarie assegnano all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione "le operazioni di compravendita, permuta e diritti reali", costituendo, quindi, un freno operativo per lo sviluppo del leasing immobiliare.*

*Pertanto, il Consiglio di amministrazione propone di prevedere all'Art. 28 comma 2 lettera (t) la possibilità per lo stesso Consiglio di conferire le necessarie deleghe per tale attività, nell'ambito di un più ampio sistema di deleghe che tenga conto delle specificità del leasing.*

*La nuova previsione, inoltre, risulta in linea con le prevalenti prassi del settore bancario.*

*Si procede, inoltre, all'abrogazione della formulazione di cui alla lettera (r) del comma 2, che si giustificava con la precedente natura cooperativa della Banca.*

|   |  |
|---|--|
| s) le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;   | <del>s) x)</del> le deliberazioni concernenti le fusioni <b>e le scissioni</b> nei casi di cui agli artt. 2505, <b>e 2505 bis e 2506 ter</b> <del>cod.civ.</del> <b>codice civile</b> ;  |
| t) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;   | <del>t) y)</del> il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;  |
| u) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;  | <del>u) z)</del> l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;   |
| v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;  | <del>v) aa)</del> gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;<br><b>bb) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</b>  |
| w) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;   | <del>w) cc)</del> la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;   |
| z) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta di Banca d'Italia;   | <del>z) dd)</del> l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta di Banca d'Italia;   |
| aa) l'adozione, su richiesta di Banca d'Italia, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce; | <del>aa) ee)</del> l'adozione, su richiesta di Banca d'Italia, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società <b>o del Gruppo bancario</b> e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;          |
| bb) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;  | <del>bb) ff)</del> la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;  |
| cc) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività.   | <del>cc) gg)</del> l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività-;<br><b>hh) la proposta di Regolamento assembleare da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci;</b><br><b>ii) l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un Codice Etico, un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi</b> |

- 3) Il Consiglio di amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio sindacale in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle controllate.

#### Art. 29 – Comitato esecutivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, a un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori. Il presidente del Consiglio di amministrazione non può essere nominato nel Comitato esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue adunanze.

In ogni caso, l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione designa il presidente del Comitato esecutivo e, per i casi di assenza o impedimento, il suo sostituto, con le modalità di voto testé indicate.

- 2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal suo presidente.

Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 25 dello Statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

- 3) Il Consiglio di amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio sindacale in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle controllate.

#### Art. 29 – Comitato esecutivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, e non sia nominato un Amministratore delegato, può delegare, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, a un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori. Il pPresidente del Consiglio di amministrazione non può essere nominato nel Comitato esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue adunanze. In ogni caso, l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione designa il pPresidente del Comitato esecutivo e, per i casi di assenza o impedimento, il suo sostituto, con le modalità di voto testé indicate.

- 2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal suo pPresidente.

Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 25 dello Statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Viene previsto che il Consiglio di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo solo nel caso non sia nominato un AD.

*Tale modifica tiene conto delle Disposizioni di Vigilanza di BI (Circolare BI n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, 2.2. lettera i)) che prevedono che «La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. [...]».*

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p>3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.</p>  | <p>3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.</p>  |   |
| <p>4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un segretario o chiama a tale ufficio il direttore generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.</p>  | <p>4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un segretario o chiama a tale ufficio il <del>d</del>Direttore generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.</p>  | <p>Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.</p> |
| <p>5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.</p>   | <p>5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.</p>   |   |
| <p>6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p>   | <p>6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p>   |   |
| <p>7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> | <p>7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> |   |

#### Art. 30 – Comitato rischi

- 1) Il Consiglio di amministrazione costituisce al suo interno il Comitato rischi, il quale svolge funzioni di supporto all'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni. Il Comitato rischi è composto da tre a cinque componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove presente, un amministratore eletto dalle minoranze fa parte del Comitato rischi. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Società. Il Comitato

#### Art. 30 – Comitato rischi

- 1) Il Consiglio di amministrazione costituisce al suo interno il Comitato rischi, il quale svolge funzioni di supporto all'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni, **anche alla luce dei fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario**. Il Comitato rischi è composto da tre a cinque componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove presente, un amministratore eletto dalle minoranze fa parte del Comitato rischi. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da

Vengono recepite a livello statutario le competenze del Comitato rischi in materia ESG.

deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme. I lavori del Comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti che non può coincidere con il presidente del Consiglio di amministrazione o con il presidente di altri comitati consiliari.

- 2) La composizione, il mandato, i poteri e le risorse disponibili del Comitato rischi sono definiti in un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.

poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Società. Il Comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le Funzioni **aziendali di controllo di secondo e terzo livello di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme**. I lavori del Comitato sono coordinati da un **p**Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non può coincidere con il **p**Presidente del Consiglio di amministrazione o con il **p**Presidente di altri **e**Comitati consiliari.

- 2) La composizione, il mandato, i poteri e le risorse disponibili del Comitato rischi sono definiti in un apposito **r**Regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.

### Art. 31 – Amministratore delegato

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri componenti un Amministratore delegato. Qualora nominato, le cariche di Amministratore delegato e di Direttore generale, **ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona.**

È stato inserito il riferimento generico alle Funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello, sostituendo il riferimento specifico relativo alle singole Funzioni.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene introdotto un nuovo articolo (con conseguente remunerazione degli articoli che seguono) che introduce la facoltà del Consiglio di amministrazione di nominare un AD.

*Questa disposizione è in linea con le prassi delle banche comparabili.*

*L'attribuzione della facoltà e non dell'obbligo per il Consiglio di amministrazione di nominare un AD mira a facilitare la presentazione di liste per la nomina del Consiglio di amministrazione.*

La seconda modifica stabilisce che, in caso di nomina dell'AD, *“le cariche di AD e DG devono, ove possibile, cumularsi nella stessa persona.”*

*il Consiglio di amministrazione, in considerazione delle aspettative di Banca d'Italia per le banche di minore complessità, secondo le quali va evitata la nomina di un Amministratore delegato e di un Direttore generale al fine di evitare assetti pletorici dell'esecutivo, ha ritenuto che:*

*- la flessibilità prevista dal testo statutario deve essere interpretata in una prospettiva di medio-lungo termine, tenendo presente che l'attuale progetto di governance prevede ad ogni modo di cumulare entrambe le funzioni*

*nella stessa persona e pertanto, in caso di rinnovo nel 2026, le due cariche saranno cumulate nella stessa persona;*

*- la disposizione statutaria è in linea con le prassi delle banche comparabili, considerata anche la sua attuale dimensione e complessità. Inoltre, si sottolinea che la scrivente Banca sta crescendo, il che comporterà verosimilmente un aumento della complessità operativa;*

*- la nuova previsione statutaria, che renderebbe facoltativo il cumulo nella stessa persona delle cariche di Amministratore delegato e Direttore generale, può rendere più agevole gestire la Banca in situazioni complesse, ad esempio in situazioni di crescita per acquisizioni, consentendo all'Amministratore delegato di concentrarsi sulle attività di integrazione, delegando l'operatività corrente a soggetti diversi;*

*- questo approccio permette alla Banca di adattarsi alle eventuali esigenze future senza dover, se del caso, convocare un'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie, e ciò in considerazione della struttura azionaria diffusa che caratterizza la Banca.*

- 2) Fermo quanto previsto all'art. 28, il Consiglio di amministrazione determina i poteri dell'Amministratore delegato.
- In particolare, l'Amministratore delegato:
- a) sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione;
  - b) sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte che rientrano nella sua competenza;
  - c) coordina le relazioni con gli investitori;
  - d) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;

- e) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2381 codice civile è tenuto a riferire con periodicità di regola trimestrale, e comunque almeno ogni sei mesi, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

- 3) Il mandato dell'Amministratore delegato termina contestualmente a quello del Consiglio di amministrazione che l'ha nominato.

Viene disciplinato l'obbligo di rendicontazione con periodicità di regola trimestrale, e comunque almeno ogni sei mesi, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

#### Art. 31 – Deleghe del Consiglio di amministrazione

- 1) Ferme le competenze esclusive, non delegabili del Consiglio ai sensi di legge e di questo Statuto, nell'ambito della gestione corrente, il Consiglio di amministrazione può delegare funzioni e poteri decisionali ad amministratori, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale, se nominati, e a dipendenti.

#### Art. 34 32 – Deleghe del Consiglio di amministrazione

- 1) Ferme le competenze esclusive, non delegabili del Consiglio ai sensi di legge e di questo Statuto, nell'ambito della gestione corrente, il Consiglio di amministrazione può delegare funzioni e poteri decisionali a singoli amministratori, all'Amministratore delegato se nominato, al Direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale, se nominati, e a dipendenti.

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene disciplinato l'ambito delle deleghe dell'AD. Le deleghe in materia creditizia potranno essere conferite ad un Comitato endoconsiliare oppure in alternativa all'AD.

*Considerato che gli amministratori del Comitato di credito endoconsiliare hanno natura esecutiva, l'adeguamento della previsione statutaria deve tenere conto dei vincoli regolamentari già indicati riguardo all'Art. 29, comma 1.*

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

Le specifiche competenze dell'Amministratore delegato, se nominato, e del Direttore generale, sono definite, distintamente per ciascuna delle predette cariche, dal Consiglio di amministrazione.

La relativa disciplina è contenuta, in via generale, in un apposito Regolamento interno.

L'Amministratore delegato esercita ogni altro potere delegato nei limiti e con le modalità espressamente previste dal Consiglio di amministrazione, in conformità alla vigente normativa di settore.

- 2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati annualmente dal Consiglio di amministrazione a un Comitato di credito, composto da tre a cinque amministratori di

- 2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati annualmente dal Consiglio di amministrazione all'Amministratore delegato, se nominato, o a un Comitato di credito, composto da

cui uno scelto tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto e dal direttore generale con voto deliberativo, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale e a dipendenti investiti di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

- 3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche per importi globali, a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

#### Art. 32 – Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due sindaci supplenti, tutti nominati dall'Assemblea ordinaria. La composizione del Collegio sindacale deve riflettere un adeguato grado di diversificazione assicurando tra l'altro la diversità di genere nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- 2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applicano le previsioni dell'art. 33 dello Statuto.
- 3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare

tre a cinque amministratori di cui uno scelto tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto e dal ~~e~~Direttore generale con voto deliberativo, al ~~e~~Direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale e a dipendenti investiti di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

- 3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche per importi globali, a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

#### Art. ~~32~~ 33 – Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di ~~p~~Presidente, e due sindaci supplenti, tutti nominati dall'Assemblea ordinaria. La composizione del Collegio sindacale deve riflettere un adeguato grado di diversificazione assicurando tra l'altro la diversità di genere nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- 2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applicano le previsioni dell'art. ~~33~~ 34 dello Statuto.
- 3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

La modifica intende raccordare la numerazione.

la loro idoneità a rivestire l'incarico e i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico come previsto dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.

- 4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono rivestire la carica di sindaco della Società coloro che
- a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di categoria;
  - b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società;
  - c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una società controllata o collegata;
  - d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società terze censite come società collegate ai sensi della disciplina di Vigilanza;
  - e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nella quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della Società e, per il sindaco in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

la loro idoneità a rivestire l'incarico e i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico come previsto dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.

- 4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono rivestire la carica di sindaco della Società coloro che
- a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di categoria;
  - b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società;
  - c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una società controllata o collegata;
  - d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società terze censite come società collegate ai sensi della disciplina di Vigilanza;
  - e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito da apposito ~~R~~Regolamento, approvato dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nell~~ae~~ quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della Società e, per il sindaco in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Correzione di un refuso.

|  |   |  |
|--|---|--|
| 5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.   | 5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.  |  |
| 6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.  | 6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.   |  |
| 7) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento annuale da attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari.   | 7) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento annuale da attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze <b>del Collegio sindacale</b> , del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari.  | Viene integrato l'elenco delle adunanze per le quali è prevista l'indennità di presenza. |
| 8) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.  | 8) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.   |  |
| 9) Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti in conformità al successivo art. 33, il Collegio Sindacale:<br>a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;<br>b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. | 9) Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti in conformità al successivo art. <b>33 34</b> , il Collegio Sindacale:<br>a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;<br>b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. | La modifica intende raccordare la numerazione.   |
| <b>Art. 33 – Nomina e sostituzione dei sindaci</b>   | <b>Art. <b>33 34</b> – Nomina e sostituzione dei sindaci</b>  | La modifica intende raccordare la numerazione.   |
| 1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.  | 1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.   |  |

- | Testo vigente  | Testo proposto   | note  |
|--|--|---|
| 2) Possono presentare una lista tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.  | 2) Possono presentare una lista tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.  |   |
| 3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.<br>Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista. | 3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.<br>Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista. |   |
| 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione indicata al comma 2 di questo articolo, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.  | 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione indicata al comma 2 di questo articolo, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.  |   |
| 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte – la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del Collegio sindacale è indicato al primo posto della lista. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto della diversità di genere almeno                 | 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte – la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del Collegio sindacale è indicato al primo posto della lista. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto della diversità di genere almeno                 | Viene integrata la disciplina dei requisiti per la candidatura alla carica di sindaco prevedendo anche i requisiti di indipendenza (D.M. 169/2020). |

nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con la quale ogni candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- 6) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) All'elezione alla carica di sindaco si procede come segue:
- a) Qualora siano presentate più liste, il presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che ottiene il maggior numero di voti (la lista di maggioranza).
- b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del capitale sociale saranno tratti, nell'ordine

nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con la quale ogni candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, **compresi quelli di indipendenza.**

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- 6) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) All'elezione alla carica di sindaco si procede come segue:
- a) Qualora siano presentate più liste, il ~~p~~Presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che ottiene il maggior numero di voti (la lista di maggioranza).
- b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del capitale sociale saranno tratti, nell'ordine

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono tratti dalla lista di maggioranza.

- c) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
- d) Qualora il Collegio sindacale così formato non assicuri il rispetto di quanto previsto al precedente art. 32, comma 1 in materia di diversità di genere, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo di genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.
- e) Qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fra i candidati proposti direttamente in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto di quanto previsto al precedente art. 32, comma 1, in materia di diversità di genere.
- 9) Se viene a mancare il presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod.civ. il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il presidente.
- 10) Nell'ipotesi di cessazione anticipata di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla

progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il ~~p~~Presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono tratti dalla lista di maggioranza.

- c) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
- d) Qualora il Collegio sindacale così formato non assicuri il rispetto di quanto previsto al precedente art. ~~32~~ 33, comma 1 in materia di diversità di genere, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo di genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.
- e) Qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fra i candidati proposti direttamente in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto di quanto previsto al precedente art. ~~32~~ 33, comma 1, in materia di diversità di genere.
- 9) Se viene a mancare il ~~p~~Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 ~~cod.civ.~~ codice civile, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il ~~p~~Presidente.
- 10) Nell'ipotesi di cessazione anticipata di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla

La modifica intende raccordare la numerazione.

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

quale è stato tratto il sindaco da sostituire. Qualora sia stata presentata una sola lista, i sindaci supplenti entrano in ordine di iscrizione in lista.

- 11) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire tutti i sindaci effettivi venuti a mancare ovvero non è possibile il rispetto di quanto previsto al precedente art. 32, comma 1 in materia di diversità di genere, è convocata l'Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio sindacale e vota con le maggioranze di legge senza vincolo di lista. I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

#### Art. 34 – Doveri del Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale vigila:
- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
  - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
  - d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
  - e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
  - f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza

quale è stato tratto il sindaco da sostituire. Qualora sia stata presentata una sola lista, i sindaci supplenti entrano in ordine di iscrizione in lista.

- 11) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire tutti i sindaci effettivi venuti a mancare ovvero non è possibile il rispetto di quanto previsto al precedente art. ~~32~~ 33, comma 1 in materia di diversità di genere, è convocata l'Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio sindacale e vota con le maggioranze di legge senza vincolo di lista. I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

#### Art. 34 35 – Doveri del Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale vigila:
- a) sull'osservanza della legge, dei ~~r~~Regolamenti e dello Statuto;
  - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
  - d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
  - e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
  - f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti e il soggetto incaricato della attestazione della rendicontazione di sostenibilità promuovendo, se del caso, gli opportuni

La modifica intende raccordare la numerazione.

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene introdotto il soggetto incaricato della attestazione della rendicontazione di sostenibilità, in linea con la normativa in materia di redazione della Rendicontazione di Sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) o Direttiva 2022/2464/UE).

indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

(vedasi anche Art. 13, comma 2, lettere b) e d))

3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei soci.

3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei soci.

4) Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4) Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle #Funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle #Funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

|   |  |  |
|---|--|--|
| 8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. | 8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle <del>f</del> Funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia. |
| 9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.   | 9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.  |  |
| 10) I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.   | 10) I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.  |  |
| <b>Art. 35 – Funzionamento del Collegio sindacale</b>   | <b>Art. <del>35</del> 36 – Funzionamento del Collegio sindacale</b>  | La modifica intende raccordare la numerazione.                   |
| 1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo.   | 1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal <del>p</del> Presidente del Collegio medesimo.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia. |
| 2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  | 2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.   |  |
| 3) Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le adunanze del Collegio sindacale.<br>Inoltre, il presidente del Collegio sindacale:  | 3) Il <del>p</del> Presidente, o chi lo sostituisce, presiede le adunanze del Collegio sindacale.<br>Inoltre, il <del>p</del> Presidente del Collegio sindacale:   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia. |
| a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;   | a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;  |  |
| b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;   | b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;  |  |
| c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di   | c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di  |  |

complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

- 4) Qualora, il presidente del Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Collegio sindacale si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Il verbale della riunione, letto dal presidente in adunanza, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima occasione utile.

- 5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora costituito, viene effettuata per iscritto al presidente del Collegio medesimo.

#### Art. 36 – Revisione legale dei conti

- 1) La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le previsioni di legge.

#### Art. 37 – La Direzione generale

- 1) La Direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza

complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

- 4) Qualora, il **p**Presidente del Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Collegio sindacale si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il **p**Presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Il verbale della riunione, letto dal **p**Presidente in adunanza, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima occasione utile.

- 5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora costituito, viene effettuata per iscritto al **p**Presidente del Collegio medesimo.

#### Art. ~~36~~ 37 – Revisione legale dei conti

- 1) La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le previsioni di legge.

#### Art. ~~37~~ 38 – La Direzione generale

- 1) La Direzione generale è composta dal **d**Direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

La modifica intende raccordare la numerazione.

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

assoluta degli amministratori in carica. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare.

- 2) Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei componenti la Direzione generale.

#### Art. 38 – Funzioni del Direttore generale

- 1) Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita nei limiti assegnatigli i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 23 dello Statuto.

assoluta degli amministratori in carica. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare.

- 2) Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei componenti la Direzione generale.

#### Art. ~~38~~ 39 – Funzioni del Direttore generale

- 1) Il ~~e~~Direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo;

- a) provvede alla gestione di tutti gli affari correnti;
- b) **assicura il funzionamento delle strutture aziendali e la gestione del personale;**
- c) esercita, nei limiti assegnatigli i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie;
- d) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi; **e**
- e) **nel caso in cui non venga nominato l'Amministratore delegato,** dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 23 dello Statuto.

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore generale all'ipotesi di nomina dell'AD.

|  |   |  |
|--|---|--|
| 2) Il direttore generale è il capo del personale e della struttura.  | 2) Il <b>e</b> Direttore generale:<br><br>a) è il capo del personale e della struttura- e propone assunzioni, promozioni e revoche;<br><br>b) esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, nonché di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, se nominato, e quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 23 dello Statuto. | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.<br><br>Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore generale all'ipotesi di nomina dell'AD. |
| 3) Il direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue attribuzioni.  | 3) Il <b>e</b> Direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue attribuzioni.  | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| 4) Il direttore generale avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti. | 4) Il <b>e</b> Direttore generale <b>può</b> avviare autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti.  | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.<br><br>Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore generale all'ipotesi di nomina dell'AD. |
| 5) Il direttore generale formula proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.   | 5) Il <b>e</b> Direttore generale formula, <b>nel limite dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione</b> , proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.<br><br>Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore generale all'ipotesi di nomina dell'AD. |
| 6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale si avvale degli altri componenti di Direzione generale.   | 6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il <b>e</b> Direttore generale si avvale degli altri componenti di Direzione generale.   | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |
| 7) Il direttore generale formula proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.   | 7) In caso di assenza o impedimento, il <b>e</b> Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che lo segue immediatamente per grado e, in caso di parità di grado fra più componenti, secondo l'anzianità degli stessi nel grado medesimo.  | Viene adeguato il <i>wording</i> per uniformare la terminologia.   |

## Titolo IV

## Titolo IV

**Rappresentanza della Società e firma sociale****Rappresentanza della Società e firma sociale****Art. 39 – Poteri di firma****Art. 39 40 – Poteri di firma**

La modifica intende raccordare la numerazione.

- 1) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
- 2) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti.
- 4) La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio al direttore generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 5) Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

**Titolo V**  
**Bilancio**

**Art. 40 – Bilancio**

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- 1) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono **disgiuntamente** al **Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato**; ~~e,~~ in caso di ~~sua~~ assenza o impedimento di **entrambi**, anche temporanei, **competete al Vicepresidente a chi lo sostituisce** ai sensi dell'art. 23.
- 2) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il **Presidente del Consiglio di amministrazione** fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti.
- 4) La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio al **Direttore generale**, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 5) Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

**Titolo V**  
**Bilancio**

**Art. 40 41 – Bilancio**

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Con la modifica della previsione statutaria si estende la rappresentanza legale della Banca, attualmente prevista solo in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione, anche in capo all'Amministratore delegato.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il *wording* per uniformare la terminologia.

La modifica intende raccordare la numerazione.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

#### Art. 41 – Ripartizione degli utili

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è devoluto:
- a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge;
  - b) ai soci, quale dividendo, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea dei soci.
- 2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.

### Titolo VI

#### Scioglimento e liquidazione

#### Art. 42 – Scioglimento e norme di liquidazione

- 1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
- 2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

### Titolo VII

#### Norme transitorie

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

#### Art. 41 42 – Ripartizione degli utili

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è devoluto:
- a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge;
  - b) ai soci, quale dividendo, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea dei soci.
- 2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

### Titolo VI

#### Scioglimento e liquidazione

#### Art. 42 43 – Scioglimento e norme di liquidazione

- 1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
- 2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

### Titolo VII

#### Norme transitorie

La modifica intende raccordare la numerazione.

Viene introdotta la facoltà per il Consiglio di amministrazione di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, in linea con le prevalenti prassi di mercato.

La modifica intende raccordare la numerazione.

**Art. 43 – Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d’esercizio. Nomina di un vicepresidente.**

- 1) Dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019 e fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, se l’Assemblea avrà fissato, ai sensi dell’art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione del Consiglio di amministrazione in 11 o 12 componenti, all’elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, almeno tre cariche amministrative del Consiglio di amministrazione saranno riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’art. 20, comma 5 dello Statuto.
- 2) Fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, almeno un vicepresidente sarà nominato tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto.

~~**Art. 43 – Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d’esercizio. Nomina di un vicepresidente.**~~

- ~~1) Dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019 e fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, se l’Assemblea avrà fissato, ai sensi dell’art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione del Consiglio di amministrazione in 11 o 12 componenti, all’elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto, almeno tre cariche amministrative del Consiglio di amministrazione saranno riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’art. 20, comma 5 dello Statuto.~~
- ~~2) Fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, almeno un vicepresidente sarà nominato tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto.~~

Il vigente art. 43 e l'intero Titolo VII vengono eliminati per scadenza dei termini.

## PARTE ORDINARIA

### 1° PUNTO: **Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea.**

Signori Soci,

In riferimento alle modifiche statutarie sottoposte al punto 1 dell'ordine del giorno – parte ordinaria della presente Assemblea dei soci, si è resa opportuna una revisione del vigente Regolamento dell'Assemblea per garantirne la conformità alle nuove disposizioni statutarie. Contestualmente, è stato effettuato un riesame complessivo del testo regolamentare, apportando ulteriori aggiornamenti mirati a facilitare lo svolgimento efficiente dei lavori assembleari. Si riportano le modifiche proposte sul testo del Regolamento.

#### **PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 1 dell'ordine del giorno – parte ordinaria **“Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazione inerente e conseguente”**:

*«L'Assemblea ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata  
**delibera**  
di approvare il Regolamento dell'Assemblea come proposto dal Consiglio di amministrazione.»*

# Regolamento dell'Assemblea

~~approvato-proposto da~~ all'Assemblea soci ~~30.03.2019~~ del 16 ottobre 2025

Il testo originario del Regolamento dell'Assemblea è stato licenziato dall'Assemblea ordinaria 19.04.2005. Le modifiche che precedono questa edizione ~~2019-2025 2018~~ sono state approvate dalle Assemblee 19.04.2007, 21.04.2009, 17.02.2011, 19.04.2013, 26.11.2016, e 14.04.2018 ~~e~~, 30.03.2019 tutte iscritte ai sensi di legge.

## Art. 1

### Definizioni

- 1) Questo Regolamento dell'Assemblea di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni usa, con le accezioni riportate, i seguenti termini particolari e con implicita convenzione di genere e grammaticale:
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Amministratore        | componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige.   |
| Assemblea             | le Assemblee ordinarie, straordinarie e, occorrendo, le Assemblee speciali di categoria di Banca Popolare dell'Alto Adige.   |
| Azioni                | le azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.  |
| Banca; BPAA           | Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni.   |
| Diritti assembleari   | <u>diritti di (i)</u> accedere all'Assemblea, <u>(ii)</u> prendere la parola e <u>(iii)</u> votare.  |
| Gruppo                | le società del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige, <del>se costituito</del> .  |
| Locali assembleari    | la parte della Sede assembleare situata dopo le postazioni di registrazione per la partecipazione all'Assemblea da parte degli aventi diritto e, qualora l'Assemblea sia indetta con possibilità di accesso a distanza ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello statuto, i locali audio / video collegati con il locale dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il presidente e il segretario. |
| Modalità di votazione | le modalità di espressione, di rilevazione e di computo del voto.  |
| Presidente            | il presidente dell'Assemblea indicato dall'art. 15 dello statuto.  |
| Regolamento           | il regolamento dell'Assemblea (e, per le parti applicabili, delle assemblee di categoria) di Banca Popolare dell'Alto Adige.   |
| Sede assembleare      | l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, compresi i Locali assembleari.   |
| Sindaco               | componente effettivo del Collegio sindacale in Banca Popolare dell'Alto Adige.   |
| Socio                 | azionista, proprietario di azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.  |
| Statuto               | lo statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige.  |
| TUF                   | il Testo Unico della Finanza (d.lgs n. 58/1998).   |

## Art. 2

### Ambito di applicazione

- 1) Lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, di Banca Popolare dell'Alto Adige spa con sede in Bolzano, è disciplinato dalla legge, dallo Statuto, da questo Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
- 2) Il Regolamento, per quanto compatibile, è applicato anche alle Assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Banca.

## Art. 3

### Presidenza

- 1) Presiede l'Assemblea la persona indicata dallo statuto.
- 2) Il presidente adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla Sede assembleare e un regolare svolgimento dell'Assemblea, avvalendosi, all'uopo, di idonea strumentazione tecnologica e dell'assistenza di persone, ancorché esterne alla Banca.
- 3) Il presidente può farsi assistere nella conduzione dei lavori da persone chiamate a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del Regolamento, incaricandole altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

## Art. 4

### Intervento, partecipazione e assistenza

- 1) Possono intervenire in Assemblea i soggetti titolari di diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione ai sensi di legge e di statuto e secondo questo Regolamento. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ogni delegato non può rappresentare più di 200 (duecento) soci.
- 2) La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata con comunicazione alla Banca in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario depositario delle azioni in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo (7°) giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni, precedente che precede la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione.
- 3) All'Assemblea partecipano gli amministratori, i sindaci e i direttori di Direzione generale della Banca.

- 4) ~~Su invito del presidente, p~~Possono altresì partecipare all'Assemblea, ~~esponendo quanto richiesto dal presidente e~~ senza esprimere opinioni in merito all'approvazione o meno della delibera e senza diritto di voto, i dipendenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione legale dei conti della Banca e delle società del Gruppo, ~~se costituito,~~ e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 5) Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola e senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

## **Art. 5**

### **Verifica della legittimazione all'intervento e accesso**

- 1) La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza, all'ingresso della Sede assembleare, salvo diversa avvertenza contenuta nell'avviso di convocazione.
- 2) Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea devono esibire agli incaricati in ingresso ai Locali assembleari un documento di identificazione personale in corso di validità.
- 3) Per i diritti di voto relativi alle azioni ~~immesse detenute~~ in conti deposito presso intermediari terzi, questi, su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti, trasmettono alla Banca la ~~C~~comunicazione attestante la titolarità dei diritti. La ~~c~~comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies del TUF e, in difetto, deve essere consegnata in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.
- 4) Il diritto di intervento in rappresentanza legale, per conferimento di delega oppure con altro titolo di legittimazione, dev'essere comprovato da idonea documentazione da consegnare nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 5) Gli incaricati all'ingresso della Sede assembleare rilasciano agli aventi diritto al voto idoneo contrassegno, anche elettronico, strettamente personale, per la registrazione in tempo reale delle entrate nei- e uscite dai Locali assembleari, per le richieste di intervento nella discussione assembleare e per le operazioni di voto. Il contrassegno reca il numero dei diritti di voto. Il contrassegno è valido ai fini del controllo e deve essere esibito a richiesta.
- 6) I soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del Regolamento, devono farsi identificare dagli incaricati all'ingresso della Sede assembleare e, se ammessi all'Assemblea, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta. All'apertura dei lavori assembleari, il presidente dà notizia all'Assemblea della loro presenza.

## **Art. 6**

### **Contestazione del diritto di intervento e accesso**

- 1) ~~In ogni eventuale~~ Nell'ipotesi di contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea decide il presidente coadiuvato, se egli lo ritiene necessario, dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Collegio sindacale, dal notaio e/o da legali di sua fiducia. Le determinazioni del presidente sono esecutive e inappellabili.

## **Art. 7**

### **Aree di aggregazione per i soci promotori delle liste di candidati e per i candidati alle cariche sociali**

- 1) Compatibilmente con la conformazione della Sede assembleare, la Banca predispone apposite aree entro le quali i promotori delle liste di candidati e i candidati alle cariche sociali, possono intrattenere relazioni con i soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea.
- 2) Al di fuori delle aree di cui al comma 1 di questo articolo, nella Sede assembleare non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non autorizzate dal presidente.

## **Art. 8**

### **Registrazione audio / video**

- 1) Salvo diversa indicazione del presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di ripresa audio / video per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, per fornire supporto ai lavori assembleari e per la redazione del verbale.
- 2) Salvo espressa autorizzazione del presidente, nei Locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuna di queste apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.

## **Art. 9**

### **Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori**

- 1) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente, anche avvalendosi di persone all'uopo incaricate, accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea. Egli comunica la parte di capitale sociale costituito in Assemblea per intervento diretto e per delega e, previa verifica del quorum ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 2) I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in unica convocazione. Qualora per l'Assemblea in convocazione ordinaria ripetuta, trascorsa mezz'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione ovvero per l'Assemblea in convocazione straordinaria, trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, non sia raggiunta la parte di capitale sociale necessaria per la costituzione, il presidente dichiara deserta l'adunanza e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno a successiva convocazione; i termini qui indicati possono essere prorogati dal presidente nel caso in cui, per motivo oggettivo di forza maggiore, non sia costituito il capitale sociale necessario.
- 3) Qualora si verificino ostacoli tecnici tali da impedire l'apertura o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, il presidente previa constatazione motivata a verbale, sospende l'adunanza. Si applica l'art. 11, comma 5 dello statuto.
- 4) Nel corso della riunione il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità / la necessità, può sospendere i lavori per un breve e circoscritto periodo, motivando la decisione.

## **Art. 10**

### **Quorum**

- 1) Ai fini del quorum sono conteggiati i diritti di voto presenti all'interno dei Locali assembleari, per intervento in proprio o per delega. ~~Ogni azione conferisce un (1) diritto di voto.~~

## **Art. 11**

### **Nomina delle persone che assistono il presidente**

- 1) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale da cui dovranno risultare le deliberazioni dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria, tale funzione per legge è assunta da un notaio designato dal presidente medesimo. Il notaio e il segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi, ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale, delle registrazioni audio / video di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento.
- 2) Il presidente può nominare uno o più scrutatori e può costituire un ufficio di presidenza che assiste alle operazioni di scrutinio e di redazione del verbale.
- 3) Il presidente si può avvalere di personale ausiliario, fornito di specifici segni di riconoscimento, appositamente incaricato per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

## **Art. 12**

### **Ordine del giorno**

- 1) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte al voto dell'Assemblea.
- 2) Nel porre a discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine di trattazione diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È inoltre in facoltà del presidente prevedere una discussione unitaria su più punti, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- 3) Salvo il presidente lo ritenga opportuno o l'Assemblea lo richieda con le maggioranze di legge o da statuto previste per la deliberazione al punto dell'ordine del giorno cui trattasi, il presidente potrà astenersi dalla lettura della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, quando la relazione sia stata previamente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.

## Art. 13

### Diritto di parola e replica

- 1) Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dei seguenti commi 2 e 5 di questo articolo. Egli dirige e disciplina la discussione, assicura la correttezza e l'efficacia del dibattito, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- 2) Ogni avente diritto al voto può ~~prendere chiedere~~ la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. ~~Prima che il presidente abbia dichiarato chiusa la discussione su tale punto; L'intervento si svolge in forma orale. A~~ tal fine, ~~l'avente diritto al voto che chiede di intervenire~~ deve esibire agli incaricati presso gli spazi indicati dal presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari e deve indicare il punto all'ordine del giorno sul quale vuole intervenire. ~~Le richieste possono essere avanzate fino a quando il presidente non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.~~
- 3) Il presidente stabilisce l'ordine degli interventi che, di regola, non saranno superiori, per durata, a cinque minuti ciascuno. Gli aventi diritto al voto possono prendere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del presidente.
- 4) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento, rispondono di norma al termine di tutti gli interventi sul medesimo punto all'ordine del giorno. Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il presidente può interrompere i lavori assembleari, complessivamente, per non più di due ore.
- 5) Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di replica, per la quale il presidente concederà a ciascuno di loro un periodo di tempo, di norma, non superiore a tre minuti.
- 6) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi del diritto di intervento, il presidente può togliere la parola:
  - qualora l'oratore parli senza averne facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal presidente, a voler concludere il suo intervento, trascorso il tempo assegnatogli ai sensi di questo Regolamento;
  - previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
  - quando l'oratore si pronuncii o si comporti in modo sconveniente o ingiurioso;
  - quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza.
- 7) Qualora ~~un~~ ~~o~~ più persone intervenute all'Assemblea impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza ~~di questodei~~ Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai Locali assembleari per tutta la fase della discussione.
- 8) Esauriti gli interventi, le risposte e le repliche, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno. A discussione chiusa non può essere concessa la parola per ulteriori interventi.

## Art. 14

### Votazione

- 1) Il presidente stabilisce prima dell'apertura della trattazione della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente una delle seguenti modalità di votazione a scrutinio palese:
  - a) per alzata di mano, con prova e controprova. In tal caso, ai fini della verbalizzazione dei voti contrari e delle astensioni, il socio dissenziente o astenuto deve esibire, secondo le indicazioni del presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, ai fini della registrazioneregistrazione del nominativo;
  - ~~b) per appello nominale. In tal caso, ciascun votante deve esibire un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari quando risponde all'appello con voto favorevole o contrario o con dichiarazione di astensione ovvero con voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento;~~
  - eb) con voto elettronico, con le garanzie indicate all'art. 17 del Regolamento. In tal caso, ciascun votante esprime con dispositivo informatico, per il numero dei diritti di voto registrati sul contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, il voto favorevole o contrario o l'astensione ovvero il voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento.Le modalità di votazione sono esposte dal presidente in Assemblea.
- 2) Il presidente può proporre, prima della trattazione dell'ordine del giorno, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento.

- 4) I provvedimenti di cui all'art. 13, commi 6 e 7 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.
- 5) Al termine delle operazioni di voto il presidente proclama i risultati delle votazioni.

## **Art. 15**

### **Nomina alle cariche sociali**

- 1) Le candidature alla carica di amministratore osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 20 e 21 dello statuto; le candidature alla carica di sindaco osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. ~~332~~ e ~~343~~ dello statuto.  
L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica i dipendenti della Banca o di società da essa controllate, incaricati dal Consiglio di amministrazione, dinanzi i quali i soci possono firmare la presentazione delle liste di candidati.
- 2) Per la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 22 comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. ~~343~~, comma ~~112~~ dello statuto, le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno quindici ~~dieci~~ giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.
- 3) Alle candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono non verrà dato seguito.
- 4) Le liste dei candidati amministratori, le liste dei candidati sindaci nonché le candidature individuali per la sostituzione degli amministratori, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. ~~343~~, comma ~~112~~ dello statuto, complete dell'informativa prescritta, sono a disposizione dei soci presso la sede legale della Banca e sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it). I curricula sono resi noti dal presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima della votazione. È data facoltà a ciascun candidato di presentarsi all'Assemblea; la presentazione dura, di norma, due minuti.
- 5) Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, gli aventi diritto votano esclusivamente la lista prescelta. Per la votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. ~~343~~, comma ~~89~~ lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. ~~343~~, comma ~~121~~ dello statuto, gli aventi diritto esprimono le loro preferenze in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

## **Art. 16**

### **Operazioni di scrutinio**

- 1) Il presidente dichiara approvata la proposta di delibera che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, il presidente dichiara eletti i candidati in base ai meccanismi del voto di lista previsti dallo statuto.

## **Art. 17**

### **Sistemi di voto elettronico**

- 1) Il sistema di voto elettronico deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni.
- 2) Nelle votazioni elettroniche per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, sono rese visibili in Assemblea:
- secondo l'ordine di deposito ai sensi degli artt. 21 e ~~343~~ dello statuto, le liste dei candidati;
  - in ordine alfabetico, i candidati amministratori e i candidati sindaci quando l'Assemblea debba procedere alla votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. ~~343~~, comma ~~89~~ lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. ~~334~~, comma ~~112~~ dello statuto.
- ~~3) 3)~~ Nelle votazioni elettroniche, i diritti di voto in proprio e per delega conferita a norma di statuto, sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione.

## **Art. 18**

### **Chiusura dei lavori**

- 1) Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

## **Art. 198**

### **Disposizioni finali**

- 1) L'Assemblea può, con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la convocazione ordinaria, deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del Regolamento.
- 2) Ogni modificazione del Regolamento è soggetta a delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 3) Per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento, valgono le norme di legge e di statuto riguardanti l'Assemblea e i richiami all'avviso di convocazione.

## PARTE ORDINARIA

### 2° PUNTO: **Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione.**

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di aggiornare il “Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione” di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa (di seguito, rispettivamente, il “**Regolamento**” e la “**Banca**”).

La vigente versione del Regolamento è stata approvata dall’Assemblea soci in data 31 marzo 2022.

Nel novembre 2023, Banca d’Italia ha pubblicato gli “*Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...)*” individuando talune prassi virtuose. Con particolare riferimento alla disponibilità di tempo (c.d. *time commitment*), è “buona prassi” che gli Organi delle banche, unitamente alla stima relativa al tempo da dedicare all’incarico, individuino un numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili da ciascun esponente in costanza di mandato, al fine di assicurarne la complessiva sostenibilità, tenendo in considerazione, nella definizione delle soglie, le differenti tipologie di incarichi ricoperti dagli esponenti.

Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra richiamato e considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che richiede costante attenzione, il Consiglio di amministrazione propone all’Assemblea l’aggiornamento del Regolamento vigente al fine di ridefinire i limiti al cumulo degli incarichi esercitabili dagli Amministratori della Banca in società terze, anche in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione previsto con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

In particolare, in linea con le migliori prassi di mercato, la proposta introduce la differenziazione del limite al cumulo in base all’incarico ricoperto dall’Esponente presso la Banca, nonché l’adeguamento dei criteri per definire le società rilevanti ai fini del conteggio.

Ai fini del conteggio dei limiti al cumulo degli incarichi restano ferme le varie eccezioni previste dal Paragrafo 6.2, che non introduce elementi di novità rispetto al passato.

Inoltre, il Regolamento definisce il tempo necessario minimo che un Esponente deve garantire per il corretto espletamento delle cariche all’interno della Banca.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

#### **PROPOSTA DI DELIBERA ALL’ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 2 dell’ordine del giorno – parte ordinaria “**Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**”:

*“L’Assemblea Ordinaria dei soci, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2 all’Ordine del giorno – parte ordinaria, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. e) dello Statuto sociale*

#### **delibera:**

1. di approvare il “Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione” di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa;
2. di conferire al Consiglio di amministrazione il potere di adeguare il suddetto regolamento alla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente”.

# **Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione**

Consiglio di Amministrazione 05/09/2025

Assemblea soci 16/10/2025

---

**Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni**

sede legale in Bolzano, via del Macello 55  
codice fiscale e Registro Imprese Bolzano n. 00129730214 – capitale sociale euro 201.993.752 interamente versato  
[www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)

## Obiettivo del documento

La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione ed è preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale affidano agli Amministratori.

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione" (di seguito, il "Regolamento") adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca" o "Volksbank" o "BPAA") alla luce del quadro normativo di riferimento e delle previsioni statutarie nel prosieguo richiamate, disciplina il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione della Banca. Tale regolamento tiene conto della natura dei suddetti incarichi nonché delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali gli Amministratori rivestono gli stessi.

Oltre al numero degli incarichi (fattore quantitativo), il Regolamento disciplina altresì gli adempimenti posti in capo al Consiglio di amministrazione, quale "organo competente" chiamato ad effettuare ai sensi della normativa vigente la valutazione preventiva circa la disponibilità di tempo che ciascun Amministratore, in base a quanto dichiarato, può riservare all'espletamento dell'incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato. Ulteriori previsioni in materia di tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico e valutazione dei requisiti di idoneità degli Amministratori sono contenute nella "Policy Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali", nel "Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali", nonché nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" tempo per tempo vigente.

## Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento è stato redatto in applicazione delle seguenti previsioni normative e statutarie.

### Normativa esterna

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 26;
- Art. 2390 cod. civ.;
- Decreto Legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 (c.d. "divieto di *interlocking*") e Criteri delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione del divieto di *interlocking*;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020;
- Disposizioni Banca d'Italia in materia di governo societario Circolare B.I. n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- Orientamenti Banca d'Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...).

### Normativa interna

- Statuto sociale, artt. 13 (Competenze dell'Assemblea) e 20 (Composizione del Consiglio di amministrazione);
- Policy requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Policy Fit & Proper, o anche Policy FAP);
- Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Regolamento Fit & Proper, o anche Regolamento FAP);
- "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" tempo per tempo vigente, pubblicato nel sito internet [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it), sezione Corporate Governance – Documenti societari.

Definizioni e acronimi

|  |  |
|--|--|
| Amministratore e al plurale<br>Amministratori                              | Il/i componente/i del Consiglio di amministrazione di BPAA.  |
| Banca o Volksbank o BPAA   | Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e<br>Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige.   |
| Collegio sindacale o Organo di controllo o Cs                              | il Collegio sindacale di BPAA.   |
| Consiglio di amministrazione o Consiglio o Cda o Organo di amministrazione | il Consiglio di amministrazione di BPAA.   |
| Esponenti aziendali o Esponenti  | i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti del Collegio sindacale e il Direttore generale di Banca Popolare dell'Alto Adige spa, salvo quanto di volta in volta specificato per quest'ultimo.   |
| Incarichi  | gli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione di BPAA presso società terze rilevanti così come di seguito definiti (nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società).  |
| Incarico esecutivo   | l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione che: a) è membro del comitato esecutivo, ove istituito, o destinatario di deleghe o che svolge, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale; b) riveste incarichi direttivi, sovrintende a specifiche aree della gestione aziendale o partecipa a comitati manageriali, comunque denominati; (ii) direttore generale, comunque denominato. |
| Incarico non esecutivo   | l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione non esecutivo; (ii) componente del collegio sindacale.  |
| Informativa al pubblico in materia di governo societario                   | il documento informativo redatto dalla Banca ai sensi della Circolare n. 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII e pubblicato nel sito internet <a href="http://www.volksbank.it">www.volksbank.it</a> , nella sezione Corporate Governance, Documenti societari.   |
| Organi sociali   | gli Organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione) e di controllo (Collegio sindacale).  |
| Regolamento  | il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione".   |
| Statuto sociale o Statuto  | lo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa nella versione tempo per tempo vigente.   |

## Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli Amministratori nominati dopo la data della sua approvazione.

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di ricoprire incarichi in aziende previsto dall'art. 20 dello Statuto, nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di interlocking); in merito, con provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012 e successivi aggiornamenti, sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta disposizione.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.

## Principali ruoli e responsabilità

Di seguito si elencano i principali ruoli e responsabilità rappresentati nel documento.

### Consiglio di amministrazione

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione – con il contributo consultivo del Comitato Amministratori indipendenti – delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il presente Regolamento. Gli aggiornamenti successivi sono approvati con le medesime modalità.

### Comitato Amministratori indipendenti

Il Comitato Amministratori indipendenti rilascia un parere motivato scritto al Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del presente Regolamento.

### Assemblea dei soci

Nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria approva il presente Regolamento, che viene successivamente pubblicato nel sito internet della Banca.

### Affari societari e legali

Affari societari e legali cura la predisposizione del presente Regolamento. Cura altresì la raccolta e la gestione, anche mediante gli applicativi in uso, delle dichiarazioni/informazioni rese dagli Amministratori circa le cariche dagli stessi ricoperte presso società terze ai sensi del presente Regolamento nonché in merito alle altre attività lavorative e professionali svolte.

### Procedure e macro-attività

Nell'ambito della definizione della disponibilità di tempo e dei limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione si possono distinguere le seguenti fasi, trattate nei paragrafi successivi:

- determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi;
- specificazioni dei limiti;
- superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa;
- criteri per la stima della disponibilità di tempo;
- valutazione della disponibilità di tempo.

### Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

Fatti salvi i limiti di cui al D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di *interlocking*), ciascun Amministratore può ricoprire contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi

Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione

alternative, o soglie di attenzione, ferme restando eventuali deroghe al numero massimo di incarichi non esecutivi che il Consiglio di amministrazione potrà valutare nell'interesse della Banca e a fronte della disponibilità di tempo per l'incarico in BPAA che l'Amministratore dovrà comunque garantire:

#### a) Presidente del Consiglio di amministrazione

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 7 incarichi in società di qualsiasi natura di cui non più di 2 incarichi esecutivi, e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 3 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 5 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

| Presidente del Consiglio di amministrazione                         |  | Max n. incarichi Esecutivi | Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo | Incarico in BPAA |
|---|--|----------------------------|---|------------------|
| <b>Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione</b> |  | <b>7</b>                   |   | escluso          |
|   |  | <b>2 (*)</b>               |   |                  |
| di cui  | Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni | 2 (*)                      | 3   |                  |
|   |  | oppure                     |   |                  |
|   |  |                            | 5   |                  |

(\*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

#### b) Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, nessun incarico esecutivo; può ricoprire complessivamente 5 incarichi non esecutivi in società di qualsiasi natura e comunque non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

| Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale          |  | Max n. incarichi Esecutivi | Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo | Incarico in BPAA |
|---|--|----------------------------|---|------------------|
| <b>Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione</b> |  | <b>5</b>                   |   | escluso          |
|   |  | <b>0 (*)</b>               |   |                  |
| di cui  | Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni | 0 (*)                      | 3   |                  |
|   |  |                            |   |                  |

(\*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

#### c) Amministratore esecutivo

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 8 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 2 esecutivi e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

| <b>Amministratore esecutivo</b>                                     |  | Max n. incarichi Esecutivi | Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo | Incarico in BPAA |
|---|--|----------------------------|---|------------------|
| <b>Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione</b> |  | <b>8</b>                   |   | escluso          |
|   |  | <b>2 (*)</b>               |   |                  |
| di cui  | Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni | 2 (*)                      | 4   |                  |
|   |  | oppure                     |   |                  |
|   |  |                            | 6   |                  |

(\*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

#### **d) Amministratore non esecutivo**

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 9 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 3 esecutivi e comunque non più di 3 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

| <b>Amministratore non esecutivo</b>                                 |  | Max n. incarichi Esecutivi | Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo | Incarico in BPAA |
|---|--|----------------------------|---|------------------|
| <b>Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione</b> |  | <b>9</b>                   |   | escluso          |
|   |  | <b>3 (*)</b>               |   |                  |
| di cui  | Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni | 3 (*)                      | 5   |                  |
|   |  | oppure                     |   |                  |
|   |  |                            | 8   |                  |

(\*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

#### Specificazione dei limiti

Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 6.1, si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti:

- all'interno del medesimo gruppo;
- nelle società non rientranti nel Gruppo BPAA, in cui BPAA detenga una partecipazione, diretta o indiretta, che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tali società;
- l'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi è esecutivo; negli altri casi si considera non esecutivo.

Sono altresì esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 6.1 gli incarichi ricoperti dall'Amministratore:

- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- in qualità di professionista presso società tra professionisti;

Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione

- quale sindaco supplente;
- gli incarichi assunti nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del cod. civ., l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico;
- gli incarichi ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici non economici, associazioni senza scopo di lucro ed entri del terzo settore.

È fatta salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione sulla rilevanza o meno delle società presso le quali l'Amministratore ricopre un incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 6.3 del presente Regolamento.

#### Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa

In occasione dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di amministrazione è reso noto l'elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti presso società terze che i candidati Amministratori sono tenuti a fornire unitamente alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 6.4 del presente Regolamento.

Nel corso del mandato, gli Amministratori sono tenuti a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie, mantenendole costantemente aggiornate e dandone tempestiva comunicazione in caso di variazioni. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica eventualmente predisposta dalla funzione che svolge le attività di segreteria del Consiglio di amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

Nel caso di superamento del limite al cumulo incarichi, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la circostanza nell'interesse della Banca ed invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento.

Qualora gli incarichi ricoperti presso società terze non pregiudichino la possibilità per l'Amministratore di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni, il Consiglio di amministrazione potrà valutare ed avrà facoltà di derogare ai limiti sopra previsti per gli incarichi non esecutivi (Paragrafo 6.1 lettere a), b), c), d)). Tale deroga, da applicare caso per caso ed in funzione dell'interesse della Banca, dovrà tenere conto delle circostanze specifiche quali a titolo semplificato e non esaustivo: la dimensione, l'assetto organizzativo interno, la tipologia di attività, l'effettivo *time commitment* richiesto da tali società terze. Di tale valutazione si darà atto nell'ambito del documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario".

In caso di mancato adeguamento degli Amministratori alle prescrizioni di questo Regolamento, il Consiglio di amministrazione menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e potrà proporre alla medesima determinazioni in merito all'eventuale provvedimento di revoca dell'Esponente stesso.

#### Criteri per la stima della disponibilità di tempo

La stima del tempo minimo ritenuto adeguato per l'efficace svolgimento dell'incarico da parte dell'Esponente viene determinata dagli Organi competenti sulla base dei seguenti criteri.

Muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca e sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e/o da altre attività lavorativa/professionale, è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, può essere stimato (i.e.: dato indicativo) il seguente tempo necessario minimo (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo:

|  |   |
|--|---|
| <b>Presidente del Consiglio di amministrazione:</b>                | <b>48 giorni</b>                              |
| <b>Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale:</b> | <b>tempo pieno</b>                            |
| <b>Amministratore esecutivo<sup>1</sup>:</b>                       | <b>48 giorni</b>                              |
| <b>Amministratore non esecutivo:</b>                               | <b>36 giorni</b>                              |
| <b>Amministratore indipendente:</b>                                | <b>38 giorni</b>                              |
| <b>Presidente di comitato endo-consiliare<sup>2</sup>:</b>         | <b>12 giorni aggiuntivi per ogni Comitato</b> |
| Componente comitati endo-consiliari:                               | <b>8 giorni aggiuntivi per ogni Comitato</b>  |
| <b>Presidente del Collegio Sindacale:</b>                          | <b>48 giorni</b>                              |
| <b>Sindaco effettivo:</b>  | <b>42 giorni</b>                              |

Per la stima definitiva gli Organi competenti effettuano una valutazione caso per caso con indicazione del relativo esito nel Documento "Composizione quali-quantitativa ottimale" di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale uscente in vista del rinnovo. Il *time commitment* dell'Esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- del ruolo dell'Esponente all'interno dell'Organo (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della Banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni del Collegio sindacale nonché del Consiglio di amministrazione e dei Comitati ai quali gli Esponenti sono chiamati a partecipare, misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti; oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per il Presidente del Consiglio di amministrazione/Collegio Sindacale, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni dell'Organo;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction*/formazione continua e per far fronte a possibili attività straordinarie.

Gli Organi competenti verificano lo sviluppo e l'aggiornamento nel continuo di stime in ordine al tempo reputato necessario all'espletamento dell'incarico da parte di ciascun Esponente avendo riguardo, tra l'altro, ai dati storici in ordine alla frequenza e alla durata delle riunioni.

In sede di valutazione dell'idoneità degli Esponenti e, successivamente, nel continuo, l'Organo competente verifica la disponibilità di tempo in capo agli stessi tenendo anche conto:

- della loro esperienza pregressa e del livello di competenza maturato per lo svolgimento dell'incarico nella Banca;
- della loro presenza alle riunioni degli Organi e/o Comitati.

L'eventuale supero del tempo massimo di 260 FTE dovrà essere giustificato dall'Esponente interessato sulla base di circostanze specifiche inerenti all'attività svolta (ad es. attività professionali o imprenditoriali che richiedono lavoro extra in giorni festivi).

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'Esponente, ma concorre alla valutazione dell'idoneità dello stesso.

<sup>1</sup> Per Amministratore esecutivo si intende anche l'Amministratore componente del Comitato di Credito (cfr. art. 32 comma 2 dello Statuto).

<sup>2</sup> Per Comitato endo-consiliare si intende il Comitato Rischi e il Comitato Amministratori indipendenti (cfr. art. 28 comma 2 e art. 30 dello Statuto), oltre al Comitato di Credito, laddove titolare di deleghe esecutive (cfr. art. 32 dello Statuto). Per ulteriori informazioni in merito all'articolazione dei comitati apicali in BPAA si rinvia al documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario" pubblicato sul sito internet [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it).

## Valutazione della disponibilità di tempo

Il Consiglio di amministrazione procede all'accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità riguardanti la disponibilità di tempo in capo ai propri Esponenti, nonché in capo al Direttore generale, essendo l'Organo che conferisce tale incarico ai sensi delle previsioni dell'art. 28 dello Statuto.

Per considerare sufficiente l'impegno in termini di tempo che un esponente può dedicare allo svolgimento dell'incarico, il Consiglio di amministrazione conduce tanto una valutazione di tipo quantitativo sul numero degli altri incarichi dallo stesso ricoperti che qualitativa, prendendo in considerazione ad es. fattori quali:

- le dimensioni e la situazione degli enti in cui le cariche sono ricoperte unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- il luogo o il paese di insediamento degli enti;
- altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente è coinvolto);
- i tempi di viaggio necessari per il ruolo;
- il numero di riunioni previste per gli organi di amministrazione e controllo;
- il tempo necessario per la preparazione e la formazione continua nonché per affrontare circostanze impreviste.

L'accertamento di cui sopra è condotto *in primis* alla luce delle informazioni e delle motivazioni comunicate dagli Esponenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, come declinata nella Policy FAP e nella regolamentazione interna di dettaglio (*cfr.*, in particolare, le previsioni attuative riportate nel Regolamento FAP, alle quali si fa espresso rinvio).

A tal fine, gli Esponenti dichiarano su modulistica predisposta dalla Banca il possesso dei requisiti per la carica e la sussistenza delle competenze richieste. Gli Esponenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta nelle informazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni rese.

Nell'ambito della suddetta comunicazione l'Amministratore specifica il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono e dichiara di poter dedicare all'incarico il tempo stimato necessario dalla Banca.

La valutazione dell'idoneità degli Esponenti è condotta dall'Organo competente, il Cda, previa verifica da parte degli Amministratori che si sono dichiarati indipendenti in sede di candidatura entro 30 giorni dalla nomina assembleare o prima della nomina nei casi in cui la nomina non spetti all'Assemblea, conformemente alle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche.

Il Consiglio di amministrazione valuta, nel corso del mandato, con cadenza periodica, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti capaci di incidere sulla situazione dell'Esponente, nonché salvo le previsioni di cui alla Policy FAP.

La verifica di idoneità fornisce riscontro dei requisiti di qualificazione per le nomine endoconsiliari; il verbale di accertamento riporta in maniera puntuale ed analitica i criteri di valutazione e argomenta le scelte dell'Organo competente, con particolare riferimento alle situazioni o fatti previsti dal Decreto MEF che possono richiedere da parte di tale Organo valutazioni connotate da un margine di discrezionalità.

Il verbale di accertamento è trasmesso a Banca d'Italia unitamente alla documentazione indicata nel Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021. |

## PARTE ORDINARIA

### 3° PUNTO: **Richiesta di autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci.**

Signori Soci,

La presente Relazione – redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la "**Banca**" o "**BPAA**" o la "**Società**") – illustra le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione all'assegnazione a titolo gratuito ai soci di azioni proprie della Banca (la "**Relazione**").

La presente Relazione è stata redatta tenendo conto dell'Allegato 3A, schema 4 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971, del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) (il "**Regolamento Emittenti**").

La competenza assembleare per la disposizione di azioni proprie si radica nel disposto dell'art. 2357-ter, comma 1, cod. civ., norma che, quanto alle società per azioni, rimette all'autorizzazione assembleare la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

#### **A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie**

Alla data odierna, la Banca detiene azioni proprie rinvenienti dall'attività di *liquidity provider* a sostegno della liquidità dell'azione BPAA.

La solida situazione patrimoniale e la complessiva qualità degli attivi della Banca consentono di incrementare la remunerazione a favore degli azionisti, che alla data di tale assegnazione hanno mantenuto in portafoglio le azioni Volksbank, valorizzando la partecipazione azionaria e attribuendo loro un riconoscimento tangibile.

Il Consiglio di amministrazione, quindi, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di conferire al Consiglio di amministrazione stesso l'autorizzazione ad assegnare gratuitamente le suddette azioni proprie – in tutto o in parte e nel rispetto dei limiti indicati alla lett. B – secondo le modalità di seguito illustrate ("**Assegnazione delle Azioni Proprie**").

#### **B) Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione**

Oggetto dell'assegnazione a titolo gratuito sono le Azioni proprie disponibili, così come identificate al capoverso successivo, presenti nel portafoglio della Banca 5 (cinque) giorni lavorativi prima del momento di assegnazione ai soci determinato dal Consiglio di amministrazione nell'arco temporale definito alla successiva lettera D) (la "**Data di Assegnazione**") e comunicato al mercato.

Alla data della presente Relazione, la Banca detiene n. 611.660 azioni proprie, pari al 1,21 del capitale sociale derivanti dall'attività di *liquidity provider* esercitata ai sensi del contratto sottoscritto con Equita SIM S.p.A., rinnovato in data 2 gennaio 2025 ("**Contratto Liquidity Provider**").

Le Azioni verranno assegnate ai soci (come determinati ai sensi della lett. E) nel rapporto di n. 1 azione gratuita ogni n. 100 azioni detenute, e in ogni caso nei limiti delle azioni effettivamente disponibili nel portafoglio della Banca alla data di assegnazione.

#### **C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.**

Ai fini della presente autorizzazione la Banca non è tenuta a procedere alla valutazione ai sensi dell'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.. Resta inteso che il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla già menzionata verifica in sede di acquisto delle predette Azioni.

#### **D) Durata dell'autorizzazione**

L'Assegnazione delle Azioni Proprie, ove autorizzata dall'Assemblea, avverrà con pagamento nel mese bimestre novembre-dicembre 2025 e comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti.

#### **E) Beneficiari delle Azioni assegnate**

L'Assegnazione delle Azioni Proprie sarà attuata a titolo gratuito a beneficio di tutti i soci della Banca – fatta eccezione per la Banca stessa per le eventuali Azioni proprie residue – alla Data di Assegnazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

### **PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 3 dell'ordine del giorno – parte ordinaria "**Richiesta di autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti**":

*«L'Assemblea Ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno - parte ordinaria, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata*  
**delibera:**

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad assegnare gratuitamente le Azioni proprie ai soci nel rapporto di n. 1 azione gratuita ogni n. 100 azioni detenute e in ogni caso nei limiti delle azioni effettivamente disponibili presenti nel portafoglio della Banca 5 giorni lavorativi prima della effettiva data di assegnazione. L'assegnazione dovrà essere eseguita nel periodo tra novembre 2025 e dicembre 2025;*

2. *di autorizzare a tal fine il Consiglio di Amministrazione a prelevare dal portafoglio della Banca le azioni acquistate nell'ambito del contratto di sostegno alla liquidità da parte del liquidity provider;*
3. *di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per eseguire l'assegnazione gratuita delle azioni proprie ai soci e, comunque, per dare attuazione alle delibere che precedono, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».*